

8 SETTEMBRE 2021

Le minoranze etniche nell'industria  
cinematografica: profili costituzionali  
di inclusione sociale

di Giulia Sulpizi

Laureata in Giurisprudenza, Cultrice della materia per *ELP-Global English for Legal Studies*  
Università degli Studi di Padova



# Le minoranze etniche nell'industria cinematografica: profili costituzionali di inclusione sociale\*

di **Giulia Sulpizi**

Laureata in Giurisprudenza, Cultrice della materia per *ELP-Global English for Legal Studies*  
Università degli Studi di Padova

**Abstract [It]:** La tutela del mondo dello spettacolo costituisce uno dei valori fondanti della nostra Carta costituzionale. Negli ultimi anni lo sviluppo dell'industria cinematografica ha contribuito a mettere in scena, operando come specchio della realtà degli ordinamenti contemporanei, i problemi e le tensioni che agitano le società democratiche, mostrandone limiti e debolezze. Il cinema, in particolare, può divenire fondamentale per dare concreta applicazione al principio di eguaglianza, in particolare educando e sensibilizzando all'inclusione sociale, specialmente con riferimento alle minoranze etniche.

**Abstract [En]:** Protecting arts and entertainment is one of the most important features of Italian Constitution. In the last few years, the cinematic industry has described many challenges that characterize contemporary legal systems. As a means of representing nowadays democracies, this form of art is a significant tool to reach equality. In particular, movies have an important role in the education of citizens, giving the opportunity to value social inclusion, especially with reference to ethnic minorities.

**Parole chiave:** minoranze; uguaglianza; cinema; democrazia; inclusione

**Keywords:** minorities; equality; cinema; democracy; inclusion

**Sommario:** 1. Diritto e cinema: nuove prospettive costituzionali 1.1. La tutela delle arti e dello spettacolo nell'ordinamento italiano 1.2. Il cinema come specchio della società e strumento per guardare all'esperienza 2. Una questione aperta: la tutela e l'integrazione delle minoranze etniche nella società civile 2.1. I "diversi" in Italia: una ricostruzione a partire dalla Costituzione 2.2. "Separate but equal" negli Stati Uniti d'America 3. Il cinema italiano: la questione razziale ed etnica 4. Uno sguardo all'estero: Hollywood e la discriminazione razziale attraverso il mondo del cinema 5. Il mercato cinematografico asiatico: Bollywood e il difficile rapporto con le minoranze etniche 6. Proposte da Oltreoceano: le nuove regole degli *Academy Awards*, tra azioni positive e ansia da *politically correct* 7. Il ruolo delle arti e del mondo dello spettacolo: strumenti per educare all'inclusione sociale.

## 1. Diritto e cinema: nuove prospettive costituzionali

La presente indagine ha come scopo quello di analizzare come l'arte – e, in particolare, l'industria cinematografica – abbia rappresentato le minoranze etniche, autoctone e non solo<sup>1</sup>. L'art. 9 della Carta

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> "Nonostante i progressi compiuti, il cammino per il superamento delle disuguaglianze, il riconoscimento delle diversità e la promozione del pluralismo nella sua dimensione linguistica e culturale è ancora lungo e addirittura sembra che, nel presente momento storico, quel cammino incontri nuovi ostacoli determinati, più che dalla accresciuta complessità sociale, dagli strumenti che gli Stati assumono per la sua regolazione": così, V. PIERGIGLI, *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, in *Rivista AIC*, 2020, n. 1, p. 160.

costituzionale italiana, infatti, si occupa della tutela e della promozione di tali strumenti, che, nel panorama giuridico odierno, assumono un ruolo primario nell'ambito dell'inclusione sociale.

Tale disamina partirà, non a caso, dal prendere, innanzitutto, in considerazione il disposto degli articoli 3 e 6 della Costituzione repubblicana, che si sono occupati, da una parte, del divieto di discriminazione in base alla razza e alla lingua e, dall'altra, della tutela delle minoranze linguistiche, principi cardine del nostro ordinamento<sup>2</sup>.

Si passerà, poi, ad esaminare la questione etnica – di natura dissimile rispetto a quella razziale – che interessa oggi, nello specifico, le minoranze “immigrate”<sup>3</sup>. Per comprendere con un maggiore grado di approfondimento la portata di tale mutamento di prospettiva appare fondamentale, dunque, l'utilizzo della comparazione tra ordinamenti, strumento che permette di evidenziare la complessità di tali problematiche, che rilevano anche per altri sistemi giuridici contemporanei, occidentali e non<sup>4</sup>. Per queste ragioni è centrale il richiamo non solo all'esperienza statunitense – e al mondo di Hollywood –, ma anche alla realtà indiana, con particolare riferimento a Bollywood.

Allo scopo di individuare, infine, dei possibili profili di risoluzione per questi fenomeni, il presente contributo adotterà un approccio di realismo giuridico, basandosi sulla realtà circostante e sul dato esperienziale<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> È all'art. 3, 1° co., Cost. che si sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione, *ex multis*, di “razza” o “lingua”. L'art. 6 Cost. dispone, poi, che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Si badi, però, che “Non tutte le minoranze e le rispettive lingue sono tutelate allo stesso modo e con la medesima intensità: un complesso di elementi oggettivi (es. la consistenza demografica e la compattezza del gruppo, l'autoctonia, l'esistenza di uno stato-patria oltre i confini nazionali, il radicamento territoriale della lingua e la sua standardizzazione) e soggettivi (es. la volontà di preservare la comune identità del gruppo linguistico), nonché la ratifica di accordi internazionali, bilaterali e multilaterali, concorrono in maniera significativa alla predisposizione e modulazione da parte dei pubblici poteri delle misure dirette alla protezione dei diritti linguistici delle collettività minoritarie”. Queste le riflessioni svolte da V. PIERGIGLI, *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, cit., p. 132, laddove si mette in luce come la Carta costituzionale italiana, oltre che la normativa interna ed internazionale, abbia inteso tutelare le minoranze “storiche” presenti nell'ordinamento italiano, le c.d. minoranze autoctone, il cui elemento distintivo è, appunto, l'elemento linguistico.

<sup>3</sup> Esse si oppongono al concetto di minoranze “autoctone”, inizialmente precipuo oggetto della garanzia prevista dagli artt. 3 e 6 Cost. “I flussi migratori che hanno interessato il continente europeo negli ultimi decenni hanno contribuito alla costituzione di comunità composte da non-cittadini (c.d. nuove minoranze) che progressivamente si sono stabilizzate nelle nostre società e alle quali sarebbe opportuno, ove possibile, estendere almeno alcune delle misure positive di tutela applicate alle minoranze di più antico insediamento”: V. PIERGIGLI, *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, cit., pp. 132-133.

<sup>4</sup> Sull'importanza della comparazione, come strumento per analizzare le istanze comuni alle democrazie contemporanee, si veda, innanzitutto, G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Cedam, Padova, 2019, 5: “Per l'odierno studioso del diritto costituzionale l'impegno ad approfondire la tematica della comparazione si presenta particolarmente attuale a causa dell'intensificarsi dei rapporti fra le diverse aree geografiche che caratterizza il mondo contemporaneo e per il diffondersi di processi di collaborazione e integrazioni fra ordinamenti che richiedono confronti fra diverse concezioni dei valori costituzionali”.

<sup>5</sup> Si ricordi che il superamento del formalismo giuridico negli Stati Uniti è stato avviato dall'*Associate Justice* della *Supreme Court* Oliver Wendel Holmes, il quale sosteneva che “La vita del diritto non è mai stata logica, ma esperienza”. Simili considerazioni si svolgono, oggi, in Italia, come si avrà modo di evidenziare di seguito nel contributo.

## 1.1. La tutela delle arti e dello spettacolo nell'ordinamento italiano

Nel Paese che ha dato vita a personaggi come Dante Alighieri, Michelangelo Buonarroti, Leonardo Da Vinci ed Alessandro Manzoni, oltre che a Sergio Leone ed Ennio Morricone non stupisce che, nei principi fondamentali della Carta costituzionale, un posto di primazia sia assegnato allo “sviluppo della cultura” ed alla “ricerca scientifica e tecnica”. È, infatti, l'art. 9 della legge fondamentale che sancisce che è compito della Repubblica promuovere tali elementi e tutelare “il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Tale disposizione è stata considerata da un'ampia parte della dottrina come norma programmatica<sup>6</sup>, venendo, così, definita come la “*tête de chapitre*” della “costituzione culturale”<sup>7</sup> o come la “sanzione costituzionale dello Stato di cultura”<sup>8</sup>.

Centrale questione è rappresentata dalla relazione tra i due commi dell'art. 9 Cost. È, infatti, oggi opinione consolidata che il secondo comma non vada isolato rispetto al primo, “di cui sinteticamente mutua il soggetto”, dovendo, anzi, essere interpretato “contestualmente e in connessione con quello, del cui fine generale concreta un'esplicitazione particolare”<sup>9</sup>. Non è un caso che da tempo sia stato ravvisato un rapporto di mezzo a fine tra il 2° e il 1° comma<sup>10</sup> e che sia stata incoraggiata una “lettura unitaria” dell'intero articolo, “col secondo comma costituente una accentuazione particolare del fine generale di promozione della cultura”<sup>11</sup>. Da qui si evidenzia l'idea di una “concezione dinamica della tutela, quale strumento per promuovere lo sviluppo culturale”<sup>12</sup>.

Per comprendere, però, appieno la portata della disposizione in esame appare necessario esaminare il significato da attribuire al termine “cultura”. Si è teso ad identificarlo con i processi di “formazione intellettuale dell'individuo”, comprensivi “dell'acquisizione di ogni valore, ancorché puramente estetico, suscettibili di sollecitare ed arricchire la sensibilità della persona”<sup>13</sup>. Già da questa descrizione – ampia e riguardante diverse forme di espressione della personalità degli individui<sup>14</sup> – si può facilmente capire la difficoltà di identificare quali siano le cose di interesse storico ed artistico tutelate dall'articolo della Costituzione in esame. Una prima indicazione di tali beni di rilievo giuridico è contenuta nella l. n.

<sup>6</sup> V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 36.

<sup>7</sup> A. PIZZORUSSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, Il foro italiano, Roma, 1981, p. 166.

<sup>8</sup> E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Morano Editore, Napoli, 1961, pp. 40 ss. e 52 ss.

<sup>9</sup> G. SEVERINI, *Costituzione della Repubblica italiana. Principi fondamentali. La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.)*, Sinergie Grafiche S.r.l., 2013, p. 8. Simili argomentazioni sono state sviluppate anche in G. SEVERINI, *Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità*, in *Aedon*, n. 3, 2016.

<sup>10</sup> A.M. SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *RGE*, II, 1967, pp. 69-70.

<sup>11</sup> M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Cedam, Padova, 1991, p. 10; P. CARPENTIERI, *La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell'articolo 9 della Costituzione*, in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it), 2005, p. 2.

<sup>12</sup> M. AINIS, *Cultura e politica*, cit., p. 10; P. CARPENTIERI, *La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell'articolo 9 della Costituzione*, cit., p. 2.

<sup>13</sup> V. CRISAFULLI, L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 1990, p. 52.

<sup>14</sup> Da qui si evidenzia, altresì, il legame tra l'art. 2 e l'art. 9 Cost. Così testimoniano V. CRISAFULLI, L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, cit., p. 51.

1089/1939, come modificata dalle leggi nn. 1552/1961 e 292/1969. Qui si enumeravano, in via meramente esemplificativa, all'art. 1, gli oggetti della garanzia attribuita dalla suddetta normativa<sup>15</sup>. Si può, quindi, comprendere perché possano essere preservati, alla luce di queste previsioni, tutti quei beni “che in qualche modo presentino l'interesse protetto”<sup>16</sup>.

Per attribuire, poi, una delimitazione al concetto di “patrimonio storico e artistico della Nazione” si potrebbe fare riferimento al contenuto della Convenzione UNESCO del 14 luglio 1970, ratificata con l. n. 873/1975. In particolare, è l'art. 4 che si occupa di tale questione. Nell'elenco presente in tale disposizione, però, non si rinviene alcun esplicito riferimento ai prodotti del mondo dell'arte e dello spettacolo contemporanei.

Da un'interpretazione esclusivamente letterale delle disposizioni sopra richiamate, dunque, parrebbe che dalla tutela dell'art. 9 Cost. – che accenna al fondamentale concetto di “cultura” – siano da escludersi beni – di rilevanza giuridica, oltre che economica ed artistica – come i film e, più in generale, i prodotti dell'industria cinematografica, posto che essi non risultano citati dalla legge fondamentale o dalla normativa internazionale e nazionale.

Ad una lettura attenta, però, non si può che disattendere tale risultato. Quando si parla di cultura, non a caso, si accenna ad uno degli strumenti tra i più rilevanti “per favorire l'emancipazione e l'eguaglianza di cittadini liberi dal soddisfacimento di bisogni primari”<sup>17</sup>.

Porre, infatti, la cultura tra i principi fondamentali della Carta costituzionale repubblicana ha assunto – e assume tutt'ora – un significato assolutamente pregnante. Essa, infatti, mira a rafforzare la tenuta democratica del Paese<sup>18</sup> e deve essere intesa come “senso critico” e come “strumento per una consapevole resistenza al potere”<sup>19</sup>. L'importanza di tale elemento è sottolineata dall'utilizzo dell'espressione “la Repubblica tutela”, poiché da essa si evince che tale attività non possa essere qualificata come “emergenziale”, bensì come “sistematica e preventiva”, avendo “l'obiettivo di rendere sicuro il patrimonio, e di consegnarlo inalterato alle generazioni future”<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> T. ALIBRANDI, P. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 17.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Si argomenta, altresì, che “(...) conoscenza, cultura e ricerca, con i loro organi istituzionali di riferimento, dovrebbero restare spazi della sfera pubblica aperti il più possibile alla comunità della conoscenza”. Così, A. COLELLI, *Tutela e valorizzazione nella Cultura alla luce della riforma MiBACT in comparazione con lo spirito costituente del 1948*, in *Bibliotime*, n. 1, 2015, p. 8.

<sup>18</sup> T. MONTANARI, *Cultura e patrimonio nel progetto della Costituzione italiana: una lettura dell'articolo 9*, Padova, 12 aprile 2019, p. 3.

<sup>19</sup> T. MONTANARI, *Cultura e patrimonio nel progetto della Costituzione italiana*, cit., p. 3. Si intende, altresì, accennare alla cultura come “mezzo per comprendere”. “I Rosselli e Calamandrei avevano in mente innanzitutto la cultura umanistica, e segnatamente la storia: di qui, forse, la necessità di bilanciare, nel primo comma dell'articolo 9, il riferimento alla ricerca scientifica e tecnica voluta dagli ingegneri Firrao e Nobile e caldeggiato dal fisico Pignedoli”: così sempre T. MONTANARI, *Cultura e patrimonio nel progetto della Costituzione italiana*, cit., p. 4.

<sup>20</sup> T. MONTANARI, *Cultura e patrimonio nel progetto della Costituzione italiana*, cit., p. 5. L'autore sottolinea che l'espressione “tutela” è utilizzata dai Costituenti solo altre quattro volte nell'intera legge fondamentale (agli artt. 6, 32, 35 e 37 Cost.).

Non a caso, risultano ancora oggi attuali le parole espresse nella Dichiarazione di Principio della Commissione Franceschini, laddove si argomentava che occorresse “riconoscere al patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico, un preminente valore di civiltà, assoluto, universale e non transeunte, tale da caratterizzarlo come patrimonio dell’umanità di cui ogni possessore singolo, ogni Paese, ogni generazione debbono considerarsi soltanto depositari, e quindi responsabili di fronte alla società, a tutto il mondo civile e alle generazioni future”<sup>21</sup>.

Alla luce di queste considerazioni appare chiaramente che ogni espressione o forma d’arte costituisce, in definitiva, un bene di rilevanza giuridica da tutelare e preservare. Anche il cinema, quindi, rappresenta tale finalità del nostro ordinamento<sup>22</sup>. Non a caso, è lo stesso art. 1 della l. n. 1213/1965<sup>23</sup> che afferma che “Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l’importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale”. È, poi, la legge sul cinema e l’audiovisivo<sup>24</sup> che, nel suo art. 1, 1° co., sancisce che “La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l’audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale”.

Nonostante, dunque, l’accezione “industria cinematografica” non affiori nel testo costituzionale, appare chiaramente che l’art. 9 della Carta intenda ricomprendere – nell’alveo della sua applicazione – anche la c.d. settima arte<sup>25</sup>.

---

In tutti questi casi, si argomenta, “la Repubblica interviene perché sa bene che, lasciate ai rapporti di forza economici e sociali, queste ‘cose’ tra loro molto diverse, ma accomunate dall’essere vitali per la coesione della comunità nazionale, sarebbero destinate a soccombere: *ivi*, p. 6.

<sup>21</sup> A. COLELLI, *Tutela e valorizzazione nella Cultura alla luce della riforma MiBACT in comparazione con lo spirito costituente del 1948*, CIT., p. 9.

<sup>22</sup> Sul punto sono chiare le posizioni espresse da G. MORBIDELLI, *Apertura dei lavori*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 17: “(...) l’arte in tutte le sue manifestazioni incontra di necessità il diritto e nello stesso tempo ne coglie i frammenti più vivi, sì da contribuire ad individuare le luci e le ombre del diritto positivo, dando luogo a risultati che sono pertanto nel solco della tradizione maieutica e formativa della nostra istituzione”.

<sup>23</sup> Si tratta della legge dal titolo “Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia”, oggi sostituita dalla l. n. 220/2016, intitolata “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”.

<sup>24</sup> Ci si riferisce alla l. n. 220/2016.

<sup>25</sup> La Costituzione, in realtà, “ha riservato grande e generale attenzione al duplice profilo ‘culturale’ (..) ed ‘economico’”: così, L. DEGRASSI, *L’industria cinematografica tra libertà e autorità*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 170, che riprende G.M. FLICK, *L’articolo 9 della Costituzione: dall’economia di cultura all’economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro*, in *Rivista AIC*, 2015, n. 1.

Il cinema, in definitiva, al pari della letteratura e del diritto, è una delle “tre caratterizzazioni identitarie di una civiltà storica”<sup>26</sup>, che fornisce “un occhiale particolare per guardare alla realtà”<sup>27</sup>.

## 1.2. Il cinema come specchio della società e strumento per guardare all’esperienza

L’industria cinematografica è divenuta, dunque, soprattutto negli ultimi anni, uno strumento centrale per analizzare la realtà fattuale che anima l’ordinamento<sup>28</sup>. Non a caso, molte questioni – di rilievo sociale, economico e giuridico – sono state affrontate nei prodotti del mondo del cinema<sup>29</sup>, che, attraverso il linguaggio artistico che è loro proprio, risultano, quindi, idonei a rappresentare l’esperienza e la quotidianità del singolo<sup>30</sup>.

Da qui si comprende l’importanza di adottare, nella presente trattazione, un approccio di realismo giuridico<sup>31</sup>. Esso, infatti, risulta centrale, soprattutto alla luce della crisi giuridica in cui versano gli ordinamenti contemporanei, in cui il dettato normativo – spesso – rimane sulla carta<sup>32</sup>. Solo così si potrà, quindi, arrivare a comprendere pienamente quale sia l’effettività delle disposizioni normative vigenti nel sistema giuridico italiano contemporaneo<sup>33</sup>.

---

<sup>26</sup> P. GROSSI, *Contributi*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 22.

<sup>27</sup> Il cinema, non a caso, può riprodurre in tutta la sua crudezza la realtà quotidiana, ma anche edulcorarla. Diviene, in qualsiasi caso, uno specchio del mondo in cui viviamo. Così, P. GROSSI, *Contributi*, cit., p. 22.

<sup>28</sup> “La decima Musa infatti non è soltanto una lente, tanto preziosa quanto insostituibile, attraverso la quale guardare a una società, a un tempo storico e alla dimensione giuridica che di quella società e di quel tempo segna caratteri e confini. Grazie alla sua forza evocativa, grazie alla sua capacità di creare una soggettività partecipativa nella quale trascinare il proprio universo vissuto, il cinema costituisce anche uno straordinario motore di trasformazione culturale e dunque sociale”: P. GIUNTI, *Saluti istituzionali*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 5. “Io mi limito a rilevare come la cinematografia abbia la caratteristica di calarsi nel fatto attraverso l’immagine, si da rendere l’episodio di rilevanza giuridica palpabile e vivo”: così, G. MORBIDELLI, *Apertura dei lavori*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 16.

<sup>29</sup> “Tanti film più o meno direttamente trattano temi giuridici o comunque riconducibili al diritto”: L. DEI, *Saluti istituzionali*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 4.

<sup>30</sup> “(...) il messaggio del ‘cinema di denuncia’, capace di costringere lo spettatore a riflettere sulle contraddizioni del suo tempo e della sua società, potrà incanalarsi (...) anche nella cosiddetta ‘commedia all’italiana’, un modello cinematografico dal respiro volutamente provinciale, intessuto di ironico disincanto e di amara consapevolezza ma anche di quella voglia di riscatto che animava il nostro paese nei primi decenni del dopoguerra”: P. GIUNTI, *Saluti istituzionali*, cit., p. 6.

<sup>31</sup> “Ancora una volta (...) sono gli accadimenti, i comportamenti, le scelte umane che muovono le idee, le riflessioni e (...) le parole”: G. TIEGHI, *Educare, non solo decidere. Nuovi scenari. Dalle recenti opere dei giudici costituzionali Grossi e Sotomayor*, in *Rivista AIC*, 2020, n. 1, p. 177. Sul ruolo della fattualità, inteso come mondo dei fatti “naturali, economici, sociali” che “non è il terreno inerte e sterile della mera irrilevanza giuridica”, ma è “il terreno tipico della storia”: così, P. GROSSI, *L’invenzione della Costituzione: l’esperienza italiana*, in *L’invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017, p. 69.

<sup>32</sup> “Il diritto non è una somma di più o meno ordinate disposizioni. La loro statuizione (...) non è sufficiente a originare un ordinamento giuridico. L’enunciato normativo ha bisogno, per trasformarsi in regola vivente, del nutrimento di quella placenta che è data dalle sensibilità che vivono nella società”: O. ROSELLI, *Le ragioni del convegno*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 26.

<sup>33</sup> “Le sole disposizioni sono un sacco vuoto, un contenitore che non può stare in piedi se non viene riempito dal manifestarsi del vissuto sociale, sia esso espresso da ciò che consideriamo valori o disvalori”: O. ROSELLI, *Le ragioni*

Il cinema, costituendo una forma d'arte trasversale, che permette la collaborazione tra soggetti – persone fisiche e giuridiche<sup>34</sup> – di diversa nazionalità, rappresenta un utile strumento per dimostrare che talune problematiche appartengono a diversi ordinamenti<sup>35</sup> e che esse non sono circoscritte esclusivamente al territorio della Repubblica italiana.

Per tale ragione si ritiene dirimente adottare, altresì, un metodo comparatistico<sup>36</sup>, in modo da delineare – con maggiore chiarezza – quali siano i problemi che accomunano i sistemi giuridici odierni. La circolazione delle idee<sup>37</sup> e dei valori<sup>38</sup> sono, non a caso, in un contesto globalizzato<sup>39</sup>, elementi sempre più

---

*del convegno*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 27.

<sup>34</sup> Le professionalità richieste nel mondo del cinema sono molteplici. Basti pensare agli attori, al comparto tecnico e alle case di produzione. Ognuno di essi collabora per la buona riuscita dell'opera cinematografica. Diventa, altresì, centrale accennare al fatto che l'industria cinematografica, oggetto di un complessivo e generale riordino nel 2016, risulta collegata alla tematica della collaborazione tra pubblico e privato. Vi sono, infatti, diversi “istituti indiretti a favore delle imprese cinematografiche private”, che consistono fondamentalmente in “finanziamenti e agevolazioni fiscali”. Questi ultimi sono sostenuti dal “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”, che afferisce allo stato di previsione del Mibac, di cui all'art. 13 della l. n. 220/2016, le cui modalità di gestione sono state fissate dal D.P.C.M. 20 maggio 2017. Si sostiene che “tutti questi contributi hanno lo scopo di massimizzarne l'efficacia nei confronti dei beneficiari”: così, L. DEGRASSI, *L'industria cinematografica tra libertà e autorità*, relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Fondazione CESIFIN il 30 novembre 2018, pp. 14-15, che riprende l'opinione di L. CASINI, “*Il nastro dei sogni? Il diritto (pubblico) del cinema e dell'audiovisivo*”, in *Aedon*, 2017, n. 3, p. 6. Si sottolinea, infine, che “l'intervento pubblico a sostegno della produzione, della distribuzione e dell'esercizio, andrebbe soprattutto ai c.d. film meritori, sul piano culturale e artistico”: in tal senso, L. DEGRASSI, *L'industria cinematografica tra libertà e autorità*, cit., p. 19, che rinvia, altresì, a M. CUCCU, *L'industria cinematografica europea e la sindrome del Gattopardo*, in *Economia della cultura*, 2017, n. 4, p. 504 e G. ENDRICI, *Il sostegno pubblico all'attività cinematografica*, in *Aedon*, 2006, n. 1, p. 2.

<sup>35</sup> Si parla, a tal proposito, di un vero e proprio “costituzionalismo transnazionale”, fenomeno indagato da M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, il Mulino, Bologna, 2000.

<sup>36</sup> Ai fini del ricorso alla comparazione è necessario che vi sia la “condivisione di una medesima tradizione costituzionale”. Si tratta, quindi, di una “omogeneità” nei presupposti della comparabilità. “Astraendo da questo specifico profilo la tradizione costituzionale propria di un determinato ordinamento assume anch'essa una sua rilevanza in quanto caratterizza quel singolo ordine giuridico sia contribuendo a dare un proprio significato in sede interpretativa a singole specifiche disposizioni normative sia potendo essere utilizzata in caso di lacune ordinamentali per individuare un principio normativo”: così, G. DE VERGOTTINI, *Tradizioni costituzionali e comparazione: una riflessione*, in *Rivista AIC*, 2020, n. 4, pp. 309 ss.

<sup>37</sup> “No one has a monopoly on truth, and our system is predicated on the faith that in the marketplace of ideas, the best solutions to public problems will rise to the top”: Corte Suprema del Canada, Parere 20 agosto 1998, pp. 256-257.

<sup>38</sup> Si accenna, non a caso, a concetti quali quelli di “costituzione culturale” e alla “costruzione di valori culturali universali”. “(...) la costituzione non è solo un testo giuridico o un armamentario di regole normative, ma anche l'espressione di uno stadio evolutivo culturale, un mezzo di autorappresentazione culturale del popolo, lo specchio di un patrimonio culturale e fondamento delle sue speranze. Le costituzioni vive, in quanto opere di tutti gli interpreti costituzionali della società aperta, sono per forma e materia assai più un mezzo di espressione e di mediazione culturale, una cornice per la (ri)produzione e ricezione culturale e una memoria per le informazioni, esperienze e sapienze culturali tramandate”. Così P. HABERLE, *Costituzione e identità culturale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 11. Per una disamina della nozione di cultura, spesso associata al concetto di identità, si veda C. CAMPIGLIO, *Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, pp. 1030 ss.

<sup>39</sup> Al tema della globalizzazione e della trasformazione delle società odierne in contesti multietnici e multiculturali, con tutto ciò che ne consegue, si dedica O. ROSELLI, *Le ragioni del convegno*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 26. Il globalismo racchiude in sé molteplici individualità ed “include un pluralismo diversificato di realtà normative”: così, G. DE VERGOTTINI, *Tradizioni costituzionali e comparazione: una riflessione*, cit., p. 297. Sulla difficoltà di definire cosa sia il costituzionalismo globale si veda R. SCARCIGLIA, *Metodi e comparazione giuridica*, Cedam, Padova, 2018, pp. 145 ss. Esistono, non a caso, negli ordinamenti contemporanei due possibili modelli di politiche del diritto: il primo, di c.d. indifferenza culturale, che, pur collocando

presenti nella società contemporanea. L'utilizzo della comparazione appare, dunque, non solo incoraggiabile, ma addirittura necessario<sup>40</sup> se si vogliono dare delle risposte, il più possibile concrete e dirimenti, alle istanze del nostro tempo<sup>41</sup>.

È, poi, proprio questa contaminazione di soluzioni – giuridiche e non solo – che mette in luce, altresì, l'importanza, per il giurista di oggi, di non guardare esclusivamente al mondo del diritto: altre scienze, infatti, possono contribuire ad approfondire l'analisi dei problemi e delle istanze dell'attualità<sup>42</sup>. Tra queste, assumono rilievo primario discipline come la filosofia<sup>43</sup>, la psicologia<sup>44</sup> e l'antropologia<sup>45</sup>.

Si ritiene, dunque, che esse possano dare un contributo notevole alla riflessione giuridica, che potrà risultare solo più ricca se accompagnata da un approccio interdisciplinare<sup>46</sup>.

---

le diverse culture su un piano di eguaglianza, esclude un ruolo promozionale delle istituzioni pubbliche; il secondo, di c.d. promozione culturale, che ha affermato l'importanza dell'intervento dello Stato a sostegno delle diverse culture, ponendo in essere delle "scelte attive diseguali". Così spiega G. LATTANZI, *La tutela dei diritti delle minoranze in Italia*, Relazione svolta in occasione dell'incontro con la delegazione della Corte costituzionale del Kosovo presso il Palazzo della Consulta, Roma, 7 giugno 2013, pp. 13-14.

<sup>40</sup> La capacità comparatistica risulta, infatti, centrale per "acuire la criticità dello sguardo": così, P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 9.

<sup>41</sup> Tale approccio incoraggia, non a caso, un "bisogno critico": così, M. BERTOLISSI, *Fiscalità Diritti Libertà. Carte storiche e ambiti del diritto costituzionale*, Jovene, Napoli, 2015, pp. 18-19. Lo studio comparativo "(...) lasciandosi alle spalle il rigido schematismo della teoria dei sistemi giuridici (...) tende a radicarsi nel concreto delle esperienze giuridiche come terreno di condivisione di problematiche ed esigenze comuni".

<sup>42</sup> Sull'importanza di un approccio interdisciplinare si vedano le parole di Q. CAMERLENGO, *Costituzione e promozione sociale*, il Mulino, Bologna, 2013, p. 16: "(...) attingere a risultati acquisiti in altri settori disciplinari significa semplicemente misurarsi con il reale, e su di esso ragionare *di diritto e attraverso il diritto*".

<sup>43</sup> Si accenna, in questa sede, al lavoro, in particolare, svolta Martha Nussbaum, le cui considerazioni saranno analizzate in seguito nella presente trattazione.

<sup>44</sup> Si rinvia alle considerazioni che saranno svolte in merito agli studi della psicologia in tema di discriminazioni etniche e razziali.

<sup>45</sup> Sull'importanza di tale approccio si dovrà guardare alla, fondamentale, opera di A.D. SMITH, *The Ethnic Revival*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981 e ad altre teorizzazioni in tema di studi socio-antropologici.

<sup>46</sup> In questo senso si esprime anche G.U. RESCIGNO, *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Annuario 1998 dell'Associazione italiana dei costituzionalisti*, Cedam, Padova, 1999, pp. 130 ss.: attraverso la comparazione tra differenti discipline "si vedrebbe sinotticamente il modo, in parte simile e in parte diverso, di affrontare lo stesso tema da parte di un giurista e da parte di uno studioso di altra disciplina". Il cultore del diritto appare, a volte, "più arido e limitato" rispetto ad altri studiosi ed è, talora, più preciso di altri osservatori, in quanto le sue tesi devono misurarsi con una specifica pratica, quale è quella della esperienza giuridica.

Tale indagine sarà effettuata tenendo sempre presente la grande rilevanza che l'arte – e, in particolare, l'arte cinematografica – riveste nell'ordinamento, italiano e non solo<sup>47</sup>. Essa costituisce, infatti, il principale e veicolare motore per riscoprire il valore dell'umanità e della solidarietà sociale<sup>48</sup>.

## 2. Una questione aperta: la tutela e l'integrazione delle minoranze etniche nella società civile

La questione della discriminazione e della difficoltà di integrazione delle minoranze etniche nella società civile costituisce una delle problematiche maggiormente diffuse negli ordinamenti contemporanei<sup>49</sup>.

Si tratta, non a caso, di un'istanza che risulta comune a diversi sistemi giuridici. In particolare, l'Italia si trova, oggi, ad affrontare tale tematica al pari degli Stati Uniti. È, quindi, proprio la comparazione tra questi due Paesi che appare rilevante<sup>50</sup>. Legati da comuni ideali e da un comune cammino verso

---

<sup>47</sup> “Se vi è una crisi del diritto, ebbene io credo che fra le tante cause che si possono invocare, la principale sia proprio la perdita della capacità del diritto di essere creativo. Ci siamo dimenticati che il diritto è *hominum causa constitutum*, che è un prodotto dell'uomo nato per risolvere i problemi dell'uomo e che, come tale, deve poter osservare la vita nella sua pienezza, con uno sguardo nel quale si coniugano empatia, conoscenza dei bisogni reali, condivisione della sofferenza, fantasia, intuizione”: P. GIUNTI, *Saluti istituzionali*, cit., p. 7. “La vocazione del cinema a illustrare fatti del percorso umano, suggerendo ‘soluzioni’ e agendo pure ‘nell’immaginario, personale e collettivo’, può certamente fornire un utile materiale per l'arricchimento del dialogo tra diversi linguaggi (scientifico, etico, giuridico, antropologico), così da contribuire alla riduzione della distanza tra le *due culture* che continua a persistere per una atavica incomprendimento tra i diversi modi di intendere lo stesso problema”. Si argomenta, poi, che “Una maggiore comunicazione e scambio di idee tra la pluralità di espressioni del pensiero umano, di cui l'arte cinematografica è parte rilevante, potrà allora consentire a ciascuno di partecipare alla discussione, senza affatto rinunciare alle proprie prassi esegetiche, così da giungere ad una proficua sintesi”. Queste sono le riflessioni svolte da L. CHIEFFI, *La gestazione per altri nella settima arte: spunti di riflessione sul bilanciamento tra aspettative di genitorialità e benessere del nascituro*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 103. “L'arte integra le nostre possibilità di comprensione”: espressione, quest'ultima, cristallina dell'importanza del cinema per il giurista contemporaneo. Così, O. ROSELLI, *Le ragioni del convegno*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto. La comprensione della dimensione giuridica attraverso la cinematografia*, cit., p. 28.

<sup>48</sup> Come ricorda giustamente p. 7, si possono riprendere le riflessioni, pronunciate nel 1955, di Tullio Ascarelli e apparse sulla *Rivista internazionale di filosofia del diritto*: “Il problema del diritto è problema di ogni uomo e si pone quotidianamente a ciascuno di noi; forse perciò nel simbolizzarne i termini possiamo ancor prima che ai dotti ricorrere ai saggi e, ancor prima che agli studiosi, ai poeti”. Si chiede, dunque, di operare “nel segno di una riscoperta autentica del diritto, grazie alla riscoperta di questa sua dimensione autenticamente sociale e autenticamente umanistica”: così, P. GIUNTI, *Saluti istituzionali*, cit., p. 8. “(...) il convegno CESIFIN su letteratura e diritto, i cui atti sono stati editi in questi giorni, è stato non solo una miniera di indicazioni e suggestioni per lo studioso del diritto, dato che è emersa non solo una vivificazione reciproca tra queste due aree, ma anche la dimostrazione che la letteratura costituisce una fucina di coesione sociale”: in tal senso si esprime G. MORBIDELLI, *Apertura dei lavori*, cit., pp. 15-16.

<sup>49</sup> L'attualità è testimoniata dalla sempre presente difficoltà, nell'ordinamento italiano ma non solo, di dare una definizione al concetto di “minoranza”. “L'eterogeneità che contraddistingue i gruppi minoritari e le rispettive pretese condiziona (...) le strategie di intervento del diritto e palesa l'incertezza che tuttora circonda la nozione di gruppo sociale di minoranza”: così, C. NARDOCCI, *L'eguaglianza razziale tra tutela del singolo e diritti delle minoranze*, in *Rivista AIC*, 2015, n. 3, p. 17, che riprende le posizioni espresse sul punto da F. CAPOTORTI, *Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*, in *Study on the persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities*, United Nations, New York, 1979. Sull'attualità di questo problema negli Stati Uniti si veda F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, Mondadori, Milano, 2020, pp. 35 ss. Sulla rilevanza di questo problema anche in Italia si rinvia, in questa sede, a

<sup>50</sup> Si rinvia alle considerazioni svolte da U. VINCENTI, *Modello repubblicano, sovranità popolare e Costituzione del '48*, in M. Bertolissi (a cura di), *Riforme. Opinioni a confronto*, Jovene, Napoli, 2015, pp. 39 ss.

l'eguaglianza e la parità<sup>51</sup>, essi si ritrovano attualmente a fronteggiare la questione dell'inclusione sociale delle minoranze etniche, soprattutto in seguito ai recenti fenomeni migratori che hanno interessato tanto il continente europeo quanto quello nord-americano<sup>52</sup>. Nel presente contributo ci si occuperà, dunque, delle minoranze immigrate, che, diversamente da quelle autoctone<sup>53</sup>, oggi si ritrovano a fronteggiare difficoltà di integrazione e discriminazioni nei sistemi giuridici contemporanei<sup>54</sup>.

Da qui si comprende facilmente la ragione alla base di un'analisi comparata tra questi due ordinamenti, che guardi, dapprima, alla nozione di discriminazione dei soggetti "diversi", per poi passare alla disamina della condizione delle minoranze nei due sopracitati Paesi, giungendo, infine, a delineare, grazie alla "lente" data dall'industria cinematografica, delle possibili soluzioni a tale problema. Non a caso, si passerà, poi, ad analizzare la condizione delle minoranze etniche in India e della loro rappresentazione nella celebre Bollywood. In un Paese da sempre attraversato da tensioni razziali ed etniche non si può prescindere da tale indagine, che porta a far riflettere sulla dimensione globale del fenomeno della discriminazione e sulla necessaria azione di tutela, da parte dell'ordinamento statale, dei soggetti più deboli, emarginati dalla società<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> Sul punto si vedano le riflessioni in tema di "rivoluzioni atlantiche" espresse da J. GODECHOT, *Le Rivoluzioni*, Mursia, Milano, 1989.

<sup>52</sup> La rilevanza dei fenomeni migratori è testimoniata dall'ampio dibattito sul tema che, in Italia, coinvolge tutti i partiti politici. I dati sul punto sono analizzati da A. MASSARIOLO, *Dossier statistico immigrazione: in Italia gli stranieri sono l'8,8% della popolazione*, sul sito de [Il Bo Live](https://www.ilbo.it), 5 novembre 2020. REDAZIONE, *Biden alza il numero dei rifugiati ammessi negli Usa, quadruplicati rispetto ai livelli imposti da Trump*, in *la Repubblica*, 4 maggio 2021.

<sup>53</sup> Sono definite come minoranze autoctone quelle storicamente radicate sul territorio italiano, nozione su cui si tornerà *infra*.

<sup>54</sup> "È del tutto evidente che le società non restano identiche a se stesse, in quanto soggette a mutamenti più o meno ciclici e profondi, in dipendenza di fattori sia endogeni che esogeni. Accanto al dato demografico, l'andamento dell'economia, i rapidi sviluppi tecnologici, la mobilità delle persone giocano un ruolo importante non soltanto nei processi di conservazione, trasformazione e contaminazione dei codici linguistici, ma altresì nei rapporti tra le comunità all'interno di un determinato contesto sociale. Se poi si volge lo sguardo alle società plurilingui, di fatto largamente diffuse a tutte le latitudini, quei fenomeni risultano amplificati in intensità ed estensione. (...) A questo proposito, le politiche solo formalmente inclusive che molti Stati europei hanno scelto di adottare nei confronti degli immigrati extra-UE e alle quali si è fatto sopra riferimento, oltre a presentare talora profili di illegittimità, appaiono contraddittorie e anacronistiche. Quando si evoca il concetto di integrazione (...) sembra darsi per scontata una configurazione monolitica e immutabile della società di accoglienza che ormai da tempo, almeno nel mondo occidentale, non corrisponde più alla realtà. Non soltanto infatti le migrazioni da paesi terzi hanno contribuito, poco alla volta, a far cadere questo mito, ma il pluralismo – linguistico, culturale, etnico, religioso – è un valore consolidato all'interno di numerosi paesi di immigrazione, al punto che differenti soluzioni sono immaginabili, nella cornice del medesimo ordinamento, per gestire l'integrazione degli immigrati da paesi terzi, qualora sia riconosciuta la presenza di diverse lingue ufficiali a livello nazionale e/o regionale": V. PIERGIGLI, *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, cit., p. 160.

<sup>55</sup> Il confronto con l'ordinamento indiano e gli ordinamenti occidentali, *in primis* con quello statunitense, risulta fondamentale per elaborare un approccio delle capacità, per individuare delle soluzioni, che possano essere comuni a diversi sistemi giuridici, per assicurare l'eguaglianza nelle opportunità. Ciò risulta evidente in M.C. NUSSBAUM, *Diventare persone*, il Mulino, Bologna-Roma, 2001, p. 53: "Intendo sostenere che alcune norme universali riguardanti le capacità umane dovrebbero essere centrali in una strategia politica che vada alla ricerca dei principi politici fondamentali da porre a sostegno di una serie di garanzie costituzionali in tutte le nazioni. Sosterrò (...) che è legittimo utilizzare queste norme per fare confronti tra nazioni, quando ci si interroghi sulla loro rispettiva efficacia nel promuovere una qualità della vita degna degli esseri umani. Il mio progetto, quindi, si impegna dall'inizio al confronto interculturale e allo sviluppo di una serie sostenibile di categorie interculturali".

Partendo, dunque, dal concetto di “discriminazione” si dovrà prendere in considerazione cosa intenda per essa la scuola di psicologia. Questi studi hanno evidenziato che “il pregiudizio sarebbe la prima causa dei fenomeni di tipo discriminatorio e non presenterebbe eguale capacità di attecchimento in ogni individuo, atteggiandosi a caratteristica propria di [una] (...) c.d. personalità autoritaria”<sup>56</sup>.

L’impostazione sociologico-antropologica, al contrario, interpreta la nozione di discriminazione e di pregiudizio “alla stregua di regole del vivere sociale entro cui l’individuo è immerso e che apprende sin da bambino”<sup>57</sup>.

È Norberto Bobbio che fornisce una definizione unificatrice di questi diversi orientamenti, arrivando a rinvenire nella discriminazione un “fenomeno ancorato all’affermarsi del pregiudizio (...) la cui forza si deve alla sua corrispondenza con i desideri e le aspirazioni del singolo individuo”<sup>58</sup>. Questa ricostruzione si avvicina alle conclusioni raggiunte dalla Sotto-Commissione per la prevenzione della discriminazione e per la protezione delle minoranze delle Nazioni Unite, che, nel 1949, ha prodotto un *memorandum* sulle cause della discriminazione. Tale documento ha evidenziato lo stretto legame sussistente tra le teorie psicologiche e sociologiche, valorizzando la reciproca influenza dei due fenomeni, che si ricongiungono nella nozione di “pregiudizio sociale”<sup>59</sup>. Quest’ultimo è, eloquentemente, definito come “*a way of feeling, a bias of disposition, consisting of a commonly shared attitude of hostility, contempt, or mistrust, or of devaluation of the members of a particular social group, because they happen to belong to that group*”<sup>60</sup>.

Arrivando, quindi, alla definizione giuridica del concetto di “discriminazione” la si ritiene “equiparabile ad una disparità di trattamento non giustificata, che insorge tra due o più individui oppure tra due o più gruppi e che risulta fondata su uno o più di quegli elementi che potenzialmente differenziano tra di loro

---

<sup>56</sup> In tal senso si sono espressi A.W. GORDON, *The Nature of Prejudice*, Garden City, New York, 1958; G.E. SIMPSON, J.M. YINGER, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, Plenum Press, New York, 1985; J. DUCKITT, *The Social Psychology of Prejudice*, Praeger, New York, 1992, come testimonia C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, Università degli Studi di Milano, 2014, p. 10.

<sup>57</sup> Questa è l’impostazione di E. Robert, L. Faris (a cura di), *Handbook of Modern Sociology*, Rand McNelly, Chicago, 1964, pp. 583-584; M.N. MARGER, *Race and Ethnic Relations. American and Global Perspectives*, Wadsworth Cengage Learning, Boston, 2009, p. 64, come riporta C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 10.

<sup>58</sup> Ci si riferisce, in particolare, a N. BOBBIO, *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, il Saggiatore, Milano, 2010, pp. 107 ss. Così argomenta C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 11.

<sup>59</sup> C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 12.

<sup>60</sup> Così il *memorandum* predisposto dalla *Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities* delle Nazioni Unite, intitolato *The main types and causes of discrimination*, UN Doc. E/CN. 4/Sub. 2/40/rev. 1, 7 giugno 1949. Alla luce, poi, di una terza prospettazione si possono evidenziare le dinamiche tra gruppo dominante e gruppi minoritari, cui è ricondotta l’origine delle discriminazioni sociali in danno degli appartenenti ai “gruppi sociali di minoranza”: così, C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 15. Questi ultimi, in particolare, “soffrono di una generale sotto-rappresentazione nei ruoli apicali della società (...) e sono esclusi dal godimento dei benefici (...) riservati agli appartenenti del gruppo dominante”: in tal senso M.N. MARGER, *Race and Ethnic Relations. American and Global Perspectives*, cit., pp. 42-43; C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 15. Qui si riprende, in particolare, il pensiero di D.L. HOROWITZ, *Ethnic groups in conflict*, University of California Press, Berkeley, 1985, p. 22.

i singoli individui oppure i gruppi nei loro reciproci rapporti”<sup>61</sup>. In questo senso tale nozione diviene, dunque, l’esatto opposto del significato da attribuire all’eguaglianza formale, di cui all’art. 3, 1° co., Cost. In tale prospettiva si deve ritenere che la disparità di trattamento, per potersi qualificare come discriminatoria, debba essere ingiustificata<sup>62</sup>.

Non si deve, però, dimenticare il fondamentale apporto del principio di uguaglianza sostanziale, che si traduce nell’adozione di misure differenziate e funzionalmente dirette alla garanzia della parità effettiva<sup>63</sup>. Tale duplice dimensione si inserisce nel dibattito interno al diritto antidiscriminatorio, che ammette il ricorso a strumenti quali le *affirmative actions* di derivazione statunitense<sup>64</sup>, aventi lo scopo di raggiungere l’eguaglianza tra i singoli soggetti dell’ordinamento<sup>65</sup>, per quanto diversi essi siano.

La relazione tra differenza e parità, quindi, diventa centrale nel dibattito odierno<sup>66</sup>. Da qui nasce la possibilità di concepire una nuova dimensione dell’uguaglianza, diversa da quella formale e sostanziale. Si tratta dell’idea di “eguaglianza come principio a tutela della diversità”<sup>67</sup>. È da queste considerazioni che sorge, in dottrina, il concetto di *multidimensionality*, “con l’intento di enfatizzare il carattere che contraddistingue il diritto antidiscriminatorio nel suo oscillare tra forma e sostanza, tra individuo e gruppo, tra eguaglianza di trattamento ed eguaglianza di risultati”<sup>68</sup>.

Queste riflessioni appaiono dirimenti nella presente trattazione, che si occupa, nello specifico, del tema della discriminazione avverso chi rappresenti una “diversità culturale”, caratteristica sempre più presente nelle società moderne<sup>69</sup>.

---

<sup>61</sup> C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 24.

<sup>62</sup> M. BELL, *The Right to Equality and Non-Discrimination*, in T.K. Hervey, J. Kenner (a cura di), *Economic and Social Rights Under the EU Charter of Fundamental Rights: A Legal Perspective*, Hart Pub, Oxford, 2006, pp. 91 ss.

<sup>63</sup> “L’eguaglianza nei punti di partenza diviene così il presupposto irrinunciabile affinché ogni individuo possa realizzarsi assecondando le proprie aspirazioni e inclinazioni”: così, Q. CAMERLENGO, *Costituzione e promozione sociale*, cit., p. 121.

<sup>64</sup> Per uno studio ed una ricostruzione approfondita della tematica si rinvia a A. D’ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova, 2002; F. Spitaleri (a cura di), *L’eguaglianza alla prova delle azioni positive*, Giappichelli, Torino, 2013. Sul tema si richiami anche il contenuto di Corte cost., sent. n. 109/1993, che definisce le azioni positive come “il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate (...) al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico”. Nell’ambito della dottrina statunitense che si è espressa sul punto si vedano, invece, R. DWORKIN, *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*, Harvard University Press, Cambridge, 2002, pp. 386 ss.

<sup>65</sup> Esse risultano dirette “a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale”: così, Q. CAMERLENGO, *Costituzione e promozione sociale*, cit., p. 109.

<sup>66</sup> C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 26.

<sup>67</sup> Sul punto si veda I.M. YOUNG, *Justice and the Politics of difference*, Princeton University Press, Princeton, 1990.

<sup>68</sup> Così, D. SCHIEWEK, *From European Union non-discrimination law towards multidimensionality equality law for Europe*, in D. SCHIEWEK, V. CHEGE, *European Union Non-Discrimination Law. Comparative perspectives on multidimensional equality*, Routledge-Cavendish, Abingdon-on-Thames, 2009, pp. 3 ss.

<sup>69</sup> C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 27.

In Italia risulta fondamentale, nel dibattito pubblico ed istituzionale, la demarcazione tra l'immigrazione economica e quella umanitaria<sup>70</sup>. La prima è risolta a mezzo dell'ingresso dello straniero nel sistema produttivo, la seconda con gli strumenti di sostegno sociale. Tuttavia, non sempre il confine tra le due è facilmente tracciabile. Da una parte la prima forma di immigrazione è ascrivibile direttamente alla libertà di circolazione dei lavoratori quale formante del mercato libero e concorrenziale; la seconda, dall'altra, attiene alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo<sup>71</sup>.

Negli Stati Uniti, similmente, dove da sempre la questione razziale risulta attuale, permeando tutta la società americana<sup>72</sup>, tali problematiche stanno sempre di più emergendo<sup>73</sup>.

## 2.1. I “diversi” in Italia: una ricostruzione a partire dalla Costituzione

Il tema della tutela delle minoranze etniche e razziali è strettamente connesso alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 6 della Carta costituzionale repubblicana.

La prima di queste norme attiene al concetto di eguaglianza e sancisce, in particolare al primo comma, il divieto di porre in essere delle distinzioni in ragione della “razza” di appartenenza o della “lingua”<sup>74</sup>. La seconda disposizione riguarda, invece, la tutela delle minoranze linguistiche<sup>75</sup>. Ci si dovrà, dunque, dapprima interrogare sul significato e sulla portata di tali disposizioni, per poi passare all'analisi del legame sussistente tra di esse.

Il precetto contenuto nell'art. 3 Cost. ha il suo nucleo forte nel divieto, rivolto al legislatore – nazionale e non solo –, di introdurre differenziazioni “per qualità che non siano oggettive”<sup>76</sup>.

---

<sup>70</sup> “Il lemma è adoperato per distinguere gli stranieri beneficiari di protezione umanitaria che non rientrano nella categoria dei rifugiati di cui alla convenzione del 1951, cioè a dire coloro che senza essere perseguitati individualmente necessitano di una forma di protezione giacché se rimpatriati subirebbero i pericoli dovuti a conflitti armati, ad una condizione di violenza diffusa e di permanenti violazioni dei diritti umani”. Sul punto si vedano le riflessioni svolte sul tema da E. CATERINI, *L'accesso degli immigrati ai diritti fondamentali e sociali in Italia e nell'Unione europea*, in *Persona y derecho*, vol. 73, 2015, n. 2, p. 24.

<sup>71</sup> E. CATERINI, *L'accesso degli immigrati ai diritti fondamentali e sociali in Italia e nell'Unione europea*, cit., p. 24.

<sup>72</sup> Basti, qui, accennare alle considerazioni che saranno sviluppate in seguito sull'importanza della *diversity*, anche etnica, negli USA. Di particolare rilievo appare la nascita del movimento *Black lives matter*, all'indomani dell'assassinio di George Floyd. Sul tema, per una breve ed essenziale ricostruzione, si veda il sito della [Treccani](#). “L'America riuscirà mai a curare le ferite della sua guerra civile (...) ? Il nuovo divampare della questione razziale impone di studiare eventi accaduti un secolo e mezzo fa”: F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 35.

<sup>73</sup> Sugli importanti cambiamenti sociali ed economici che accompagnano il fenomeno migratorio negli Stati Uniti si veda A. FRAU, *Come le minoranze etniche stanno cambiando gli USA (in 6 mappe)*, 1° ottobre 2019, su [Agenzia Italiana](#).

<sup>74</sup> Ci si riferisce al disposto dell'art. 3, 1° co., Cost., che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

<sup>75</sup> Ci si riferisce al contenuto dell'art. 6 Cost., che dispone: “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

<sup>76</sup> A. CERRI, *Uguaglianza (principio costituzionale di)*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 2005, p. 4. Nel caso in cui, quindi, siano imposte delle distinzioni tra i soggetti dell'ordinamento spetterà al giudice costituzionale verificare la proporzionalità e la congruità della scelta operata, la quale dovrà essere considerata rispetto allo scopo: C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 78. Sarà, dunque, necessario analizzare la sussistenza “di un

In particolare, ciò che risulta centrale è l'impostazione – antidiscriminatoria ed egualitaria – che il testo costituzionale del 1948 ha assunto, in completa antitesi rispetto all'ideologia fascista che aveva caratterizzato l'Italia del XX secolo<sup>77</sup>.

Non si deve, però, dimenticare che vi fu una vivace discussione in merito all'utilizzo del termine “razza” in Costituzione, già nei dibattiti della Prima Sottocommissione. Nello specifico, fu l'on. Lucifero che propose di sostituire “alla parola ‘razza’ (...), non molto appropriata, (...) il termine ‘stirpe’”<sup>78</sup>, “più consono alla dignità umana”<sup>79</sup>. Non si fece, però, in questa sede, alcun riferimento alla possibilità di utilizzare vocaboli quali “etnia” o “origine etnica”<sup>80</sup>.

Il medesimo scontro si ripropose in sede di Assemblea costituente<sup>81</sup>, ma si optò, infine, come è noto, per il termine “razza”<sup>82</sup>.

Ciò nonostante, si può ritenere, oggi, che allontanandosi da una concezione meramente ancorata al dato letterale della disposizione, l'art. 3 Cost. possa essere utilizzato come strumento per vietare discriminazioni basate sull'origine etnica degli individui<sup>83</sup>. Tale dato è confermato anche dalla

---

corretto nesso (...) tra fini perseguiti e disciplina dettata”: così, A. CERRI, *Uguaglianza (principio costituzionale di)*, cit., p. 10; ID., *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enciclopedia giuridica*, cit.

<sup>77</sup> Per una ricostruzione generale dell'ascesa al potere del regime fascista si vedano L. PALADIN, *Fascismo (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, pp. 887 ss. e S. CASSESE, *La “rivoluzione” fascista e l'ordinamento statutario*, in *Diritto Pubblico*, 1996, pp. 43 ss. Basti, in questa sede, accennare alla legislazione fascista a partire dal 1937 ed, in particolare, alle disposizioni antiebraiche adottate dal regime, come testimonia E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2006. In questa prospettiva la soluzione adottata dai Padri della legge fondamentale italiana, tradottasi nella costituzionalizzazione del divieto di discriminazioni razziali e linguistiche, esprime la chiara volontà di porsi lungo una linea di discontinuità rispetto al precedente regime: così testimoniano C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 90; P. CARETTI, *I diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 169; A. CELOTTO, *Art. 3, 1° co., Cost.*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Milano, 2006, p. 74.

<sup>78</sup> On. Lucifero, Prima Sottocommissione, seduta del 14 novembre 1946.

<sup>79</sup> *Ibidem*. L'emendamento non fu approvato per due ordini di ragioni. Innanzitutto, si fece leva sul differente significato dei termini “stirpe” e “razza”: il primo, infatti, riguarderebbe il ceppo familiare; il secondo, al contrario, la razza vera e propria. In secondo luogo, si evidenziò la poca opportunità di fare ricorso a questo termine. Così gli on. Mancini e Togliatti, Prima Sottocommissione, seduta del 14 novembre 1946, oltre che l'on. Cevolotto, Prima Sottocommissione, seduta del 14 novembre 1946.

<sup>80</sup> C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 93.

<sup>81</sup> Qui l'on. Cingolani propose, al pari dell'on. Lucifero, l'utilizzo del termine “stirpe”<sup>81</sup>. Sul punto l'on. Laconi replicò di non poter accettare tale emendamento poiché “in questa parte dell'articolo vi è un preciso riferimento a qualche cosa che è accaduto in Italia, al fatto cioè che determinati principi razziali sono stati impiegati come strumento di politica e hanno fornito un criterio di discriminazione degli italiani”<sup>81</sup> e, soprattutto, poiché “Il fatto che si mantenga questo termine per negare il concetto che vi è legato, e affermare l'eguaglianza assoluta di tutti i cittadini, mi pare sia positivo e non negativo”<sup>81</sup>. Similmente fu l'on. Ruini a sostenere che l'utilizzo di tale termine sarebbe motivato dall'esigenza “di reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni diseguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza ed alle funeste teoriche fabbricate al riguardo”. L'emendamento venne presentato nella seduta pomeridiana dell'Assemblea costituente in data 24 marzo 1947.

<sup>82</sup> Ciò emerge, chiaramente, dal dato testuale della Carta costituzionale repubblicana.

<sup>83</sup> C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., pp. 97 ss. Sul punto si vedano, altresì, le riflessioni svolte da A. AMBROSI, *La discriminazione razziale ed etnica: norme costituzionali e strumenti di tutela*, in D. Tega (a cura di), *Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela*, UNAR, Roma, 2011, p. 19: “l'art. 3 vieta espressamente le differenziazioni sulla base della lingua, della religione, delle condizioni personali e sociali: considerati

giurisprudenza costituzionale, che ha accertato sussistere delle disparità di trattamento in relazione a determinate “caratteristiche etniche e religiose”<sup>84</sup>, attribuendo, così, un’interpretazione estensiva al concetto di “razza”<sup>85</sup>.

Tale principio pare, dunque, assicurare “un’ampia ed efficace copertura costituzionale”<sup>86</sup>, al punto che la dottrina maggioritaria vi ha riconosciuto “un limite assoluto delle funzioni normativa, esecutiva e giudiziaria”<sup>87</sup> che “indirettamente vincola (...) le stesse manifestazioni dell’autonomia privata”<sup>88</sup>.

Tali riflessioni non possono, però, non tener conto delle recenti proposte aventi ad oggetto la revisione dell’art. 3 Cost., che, ancora oggi, contiene la parola “razza”.

Dapprima sono stati Gianfranco Biondi ed Olga Rickards ad avanzare tale richiesta con un appello alle più alte cariche dello Stato, partendo dal fondamentale presupposto che le razze umane non esistano e che, nonostante ciò, tale termine sopravviva nel linguaggio normativo<sup>89</sup>.

Si deve, poi, a Redi e Monti un nuovo impulso all’eliminazione di tale termine dal testo costituzionale<sup>90</sup>, iniziativa che ha trovato il sostegno anche della senatrice a vita Liliana Segre<sup>91</sup>.

Vi è, d’altro canto, chi difende l’utilizzo di tale termine, non perché convinto dell’esistenza di diverse razze, ma perché nemico dei “razzismi”<sup>92</sup>.

---

l’uno con l’altro, e con il fattore ‘razza’, questi elementi sono ben riassumibili nel fattore ‘etnia’ – e – d’altro canto, un divieto qualificato di differenziazione su base etnica sembra imposto dal carattere pluralistico della Costituzione”.

<sup>84</sup> Così, Corte cost., sent. n. 239/1984.

<sup>85</sup> C. NARDOCCI, *L’eguaglianza razziale tra tutela del singolo e diritti delle minoranze*, cit., p. 7.

<sup>86</sup> C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 99.

<sup>87</sup> Così magistralmente L. PALADIN, *Eguaglianza (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, p. 540.

<sup>88</sup> *Ibidem*.

<sup>89</sup> Così testimoniano A. GRATTERI, G.A. SACCO, *Senza distinzione. Per il superamento della parola razza*, in *Nomos*, 2018, n. 2, p. 2. “Il concetto di «razza» non ha più alcun valore scientifico per lo studio dell’essere umano: né per l’antropologia fisica o biologica né per l’antropologia culturale” e – si sottolinea – “dal punto di vista genetico (...) la razza è un’invenzione”: così, A. FAVOLE, S. ALLOVIO, *Razza. Un’invenzione nefasta senza valore scientifico. «Aboliamo il termine»*, in *Corriere della Sera la Lettura*, 1 febbraio 2015, p. 5. Similmente ha testimoniato S. POLI, “*Aboliamo dalle leggi il concetto di razza*”, in *la Repubblica*, 7 maggio 2016, p. 48: “La parola ‘razza’ andrebbe cancellata dall’articolo 3 della Costituzione e da tutti i documenti ufficiali per il semplice motivo che le razze umane non esistono”.

<sup>90</sup> Tale proposta aveva coinvolto una pluralità di studiosi, non solo giuristi. Sulla scia di tale iniziativa si vedano i contributi di A. GRATTERI, *La “razza” nelle parole della legge* e di G.A. SACCO, “*Razza nel lessico delle Costituzioni*”, in M. Monti, C.A. Redi (a cura di), *No Razza, Sì Cittadinanza*, Ibis, Como-Pavia, 2017.

<sup>91</sup> S. FIORI, *Liliana Segre: “Torna la violenza fascista. Va la parola razza dalla Costituzione”*, in *la Repubblica*, 4 febbraio 2018.

<sup>92</sup> Così si sono, autorevolmente, espressi in molti. Basti, qui, accennare alle parole di Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte costituzionale italiana, che ha affermato: “la razza non esiste, ma esistono i razzismi. E finché resta viva questa perversione, la parola razza deve rimanere nella Carta (...). [I padri costituenti] hanno voluto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’orrore della Shoah, nella speranza di sbarazzarsi per sempre del razzismo. Il loro silenzio sulla razza sarebbe stato riprovevole!”. In questo senso S. FIORI, *Grossi: “La parola razza deve restare nella Costituzione, è un monito contro l’odio”*, in *la Repubblica*, 6 febbraio 2018. Non molto dissimile la posizione di Giorgio Lattanzi, Presidente emerito della Consulta: “Il termine razza deve rimanere all’interno della Costituzione, non perché ci siano le razze ma perché c’è il razzismo, che per la Costituzione è inaccettabile”. Così, I. CIMMARUSTI, *Consulta, Lattanzi nuovo presidente*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 marzo 2018. Sul punto anche la dottrina si è espressa in linea con tali posizioni. Tra questi, basti qui accennare a M. AINIS, *Allarme, siamo razzisti anche quando dettiamo legge*, in *la Repubblica*, 7 novembre 2014, p. 44: “la ‘razza’ nell’articolo 3 riflette una verità giuridica, storica, sociale”. Tale giudizio è stato condiviso anche da P. CARETTI, *A ottant’anni dalle leggi razziali: non solo memoria*, in *Lo Stato*, 2018, p. 57, che ritiene di dover reinterpretare l’art.

Il tema appare complesso e mette in luce come il giurista contemporaneo debba confrontarsi “con l’esigenza di adattare il testo della Costituzione (e della legislazione ordinaria) alle nozioni scientifiche prevalenti con la consapevolezza dell’importanza dei simboli ma anche della loro attitudine a mutare nel corso del tempo”<sup>93</sup>.

Ciò che appare evidente è, in qualsiasi caso, la volontà del legislatore costituzionale di esprimere un giudizio storico negativo sulle leggi razziali e di rivolgere un monito alle generazioni successive a quelle drammatiche vicende<sup>94</sup>, affinché gli errori del passato non si ripetano.

Grande importanza ha assunto, in tale contesto, l’introduzione del divieto di discriminazione in base alla lingua. Nonostante il principio contenuto nell’art. 3, 1° co., Cost. non sia stato particolarmente discusso in sede di Assemblea costituente, la garanzia delle minoranze linguistiche, in un’accezione di eguaglianza non solo formale ma anche sostanziale, è individuata nel disposto dell’art. 6 Cost.<sup>95</sup>.

Tale norma ha subito, nel corso degli anni, un notevole sviluppo sotto il profilo interpretativo, adattandosi al contesto e alla società italiana in evoluzione<sup>96</sup>.

---

3 Cost., il quale contiene “una precisa indicazione per gli anni a venire che si sostanzia nell’obbligo (giuridico) di contrastare l’utilizzazione di quel termine in tutte le accezioni già assunte in passato e che avrebbe potuto assumere in futuro”. Il richiamo, dunque, operato dalla nostra legge fondamentale a tale concetto ha svolto – e svolge tutt’ora, ad avviso di molti – una duplice funzione. Da una parte, infatti, si fa riferimento ad una funzione “performativa in senso positivo”, che risulta “finalizzata a modificare il modo in cui sono vissute le relazioni fra gruppi e individui di origini diverse”: A. GRATTERI, G.A. SACCO, *Senza distinzione. Per il superamento della parola razza*, cit., p. 4. Così, poi, S. SALARDI, “*Razza*”: falsi miti e danni reali di un concetto. *Abolirlo serve alla causa anti-discriminatoria?*, in AA.VV., *Materiali per una storia della cultura giuridica*, il Mulino, Bologna, 2016, p. 473. Dall’altra, si accenna ad una funzione “preservativa negativa”, che evidenzia l’infondatezza del richiamo giuridico e costituzionale alla razza, poiché tale riferimento è “anacronistico rispetto alla maturazione culturale e giuridica in materia di eguaglianza raggiunta nell’attuale momento storico” ed è, altresì, “illegittimo in quanto non supportato da evidenze scientifiche condivise”: S. SALARDI, “*Razza*”: falsi miti e danni reali di un concetto. *Abolirlo serve alla causa anti-discriminatoria?*, cit., p. 476. Come si è già avuto modo di rilevare l’evidenza scientifica connessa al concetto di razza è da escludere: così anche G. BIONDI, O. RICKARDS, *L’errore della razza*, Carocci, Roma, 2011. Si argomenta che “La irrilevanza della razza per le leggi non risulta mitigata da alcuna altra regola costituzionale”, a differenza degli altri parametri invocati dall’art. 3 Cost.: così, C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana-Saggi*, Cedam, Padova, 1954, p. 48, oltre che A. GRATTERI, G.A. SACCO, *Senza distinzione. Per il superamento della parola razza*, cit., p. 36.

<sup>93</sup> A. GRATTERI, G.A. SACCO, *Senza distinzione. Per il superamento della parola razza*, cit., p. 36.

<sup>94</sup> *Ibidem*.

<sup>95</sup> “Per la verità, mentre sul divieto di discriminazione in ragione della lingua (ossia del profilo dell’eguaglianza formale tra tutte le lingue) non ci furono discussioni di particolare rilievo, altrettanto non può dirsi per l’art. 6. Una specifica tutela dei diritti linguistici delle minoranze è, infatti, assente dal progetto di Costituzione varato dalla Commissione dei ’75”: in tal senso si veda la testimonianza di P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2014, n. 2, p. 10, laddove si evidenzia lo stretto nesso sussistente tra i principi di cui agli artt. 3 e 6 Cost.

<sup>96</sup> Si accenna, in questa sede, all’evoluzione che il concetto di “minoranza” ha subito nel corso del tempo, che è culminata con Corte cost., sent. n. 88/2011, “che appare valorizzare una lettura dinamica del principio costituzionale in esame”: queste le parole di C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 215. Tale nozione, dunque, alla luce della sentenza citata, si ricolleggerebbe al criterio della “diffusione”. Più che a quello della “territorialità”. Conclusivamente, si può definire minoranza “un complesso di cittadini, distinguibili in base ad uno dei fattori sociologici da cui derivano le contrapposizioni fra i ‘gruppi sociali’, i quali si trovino a disporre di concrete possibilità di partecipazione all’esercizio del potere pubblico stabilmente inferiori a quelle di cui dispone il gruppo contrapposto”: A. PIZZORUSSO, *Minoranze*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXVI, 1976, p. 528. Tra l’altro, si evidenzia come l’art. 6 Cost. rappresenti il “contraltare” dell’art. 3 Cost., laddove il primo attiene alla dimensione collettiva del

Problemi definitivi si ebbero già durante i lavori preparatori della Carta costituzionale, allorché venne tracciata in seno alla commissione Forti la distinzione tra “isole linguistiche” e “minoranze etniche e linguistiche” dei territori di confine. Le prime vennero percepite come mero fatto folcloristico, mentre alle seconde fu attribuito un preciso rilievo sul piano giuridico e politico<sup>97</sup>.

Tale distinzione, che pure non compare nella formulazione dell’art. 6 Cost., trovava un seguito nelle vicende attuative del precetto costituzionale e nel pensiero del giudice delle leggi, che ha contribuito, con la progressiva chiarificazione del concetto di “minoranza linguistica riconosciuta” ad avvalorare in sede interpretativa le categorie delineate in sede costituente, incoraggiando, altresì, l’adozione, da parte del Parlamento nazionale, di tale distinzione<sup>98</sup>.

Centrale, in tale contesto, è risultata l’introduzione della l. n. 482/1999, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, il primo impianto normativo volto a dare applicazione all’art. 6 Cost., allo scopo di predisporre uno statuto giuridico modulabile a cura dei poteri locali e rivolto a tutte le minoranze linguistiche esplicitamente enumerate<sup>99</sup>. Nel corso dell’ultimo decennio ulteriori iniziative del legislatore statale hanno consolidato quest’approccio al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti degli appartenenti alle comunità linguistiche di antico insediamento, giungendo, così, a dare contorno e rilievo alla nozione di minoranze linguistiche “autoctone”<sup>100</sup>.

Il significato che il termine “minoranze linguistiche” ha assunto, però, nel corso degli ultimi decenni è sensibilmente mutato, recependo i cambiamenti culturali, politici e sociali dell’ordinamento<sup>101</sup>. Fondamentale risulta, quindi, il legame sussistente tra tale nozione e quella di gruppo etnico<sup>102</sup>. Non a caso, si deve ricordare come la recente sentenza della Corte costituzionale italiana<sup>103</sup> abbia esteso il

---

fenomeno discriminatorio, mentre il secondo si sofferma sulla dimensione individuale. Questa è l’impostazione di A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993, p. 65.

<sup>97</sup> Quest’ultimo si sarebbe tradotto nel conferimento della autonomia speciale al Trentino-Alto Adige e alla Valle d’Aosta, mentre l’approvazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia veniva rinviata in attesa di dare soluzione alla c.d. questione slovena: V. PIERGIGLI, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche nell’ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove (restrittive) tendenze della giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2014, p. 1.

<sup>98</sup> *Ibidem*.

<sup>99</sup> V. PIERGIGLI, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche nell’ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove (restrittive) tendenze della giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 2.

<sup>100</sup> V. PIERGIGLI, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche nell’ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove (restrittive) tendenze della giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 3.

<sup>101</sup> In tal senso, M. MAESANO, *Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 81/2018*, in *Ratio Iuris*, 1° ottobre 2019.

<sup>102</sup> “Salvo il caso di lingue imposte da una denominazione coloniale (inglese e francese *in primis*), ad ogni lingua corrisponde certamente un’etnia e un’etnia è sicuramente rivelata dal possesso di una lingua. La formulazione adottata per l’art. 6 Cost. ne fa pertanto uno strumento sufficiente a garantire la protezione di qualsiasi gruppo etnico allofono”: così, M. MAESANO, *Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 81/2018*, cit.

<sup>103</sup> Ci si riferisce a Corte cost., sent. n. 81/2018.

paradigma dell'art. 6 Cost. a tutte le minoranze, siano esse religiose, etniche o nazionali, oltre che linguistiche<sup>104</sup>.

Oggi, dunque, si può ritenere che questa disposizione abbia lo scopo di garantire nuovi “soggetti deboli”<sup>105</sup>, tenendo sempre in debito conto le loro specificità e differenze, valori da tutelare<sup>106</sup>.

Basti pensare alla legislazione ordinaria che, dapprima, ha trattato del fenomeno delle minoranze linguistiche “storiche”<sup>107</sup> e che ora si sta occupando degli immigrati, economici ed umanitari, che si sono stabiliti negli ultimi decenni sul territorio italiano<sup>108</sup>.

Da qui nasce il legame tra gli artt. 3 e 6 Cost. Le minoranze linguistiche possono, infatti, essere tutelate in una dimensione realmente egualitaria soltanto tramite il riconoscimento del valore delle loro differenze rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento<sup>109</sup>.

Per tali ragioni, alla luce dei recenti mutamenti che hanno interessato la popolazione italiana, il tema dell'inclusione sociale di queste “nuove minoranze” è emerso con prepotenza ed è stato ampiamente

---

<sup>104</sup> M. MAESANO, *Commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 81/2018*, cit. Essa, al contempo, ha escluso la competenza della legge regionale a identificare la popolazione locale come minoranza nazionale, dal momento che un tale riconoscimento significherebbe introdurre un elemento di frammentazione nella comunità nazionale: *ivi*, cit.

<sup>105</sup> Si parla, in proposito, di “nuove minoranze”, “le comunità di stranieri immigrati (...) caratterizzate dalla comunanza di valori nazionali, linguistici, religiosi, non (...) collegate a un preciso ambito territoriale” e sprovviste “della caratteristica della loro stabilità e permanenza nel tempo”: C. NARDOCCI, *Le discriminazioni etnico-razziali nel sistema multilivello di tutela dei diritti*, cit., p. 223.

<sup>106</sup> E. PALICI DI SUNI PRAT, *La tutela delle minoranze tra Stato e Regioni in Italia*, in S. Bartole, N. Olivetti Rason, L. Pegoraro (a cura di), *La tutela giuridica delle minoranze*, Cedam, Padova, 1998, pp. 150 ss.: l'art. 6 Cost. è volto a garantire non l'eguaglianza, “bensì la differenziazione, poiché si prevede che agli appartenenti alle minoranze linguistiche siano riconosciuti trattamenti particolari, a tutela delle loro specificità”. Nello stesso senso F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Cedam, Padova, 2011, pp. 281 ss. Gli autori, in particolare, qualificano il modello costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche un esempio di modello promozionale, definendolo come quello che “assume l'esistenza dei gruppi minoritari (...) e attribuisce loro posizioni giuridiche soggettive proprie, distinte da quelle degli individui che vi appartengono. Tra i valori costituzionali vi è dunque il riconoscimento e la promozione della diversità tra i gruppi riconosciuti”.

<sup>107</sup> La rilevanza dell'elemento territoriale è fondamentale per arrivare a definire le c.d. minoranze autoctone, differenti rispetto alle minoranze “di nuovo tipo”, c.d. nuove minoranze. Sul punto si rinvia a G. DE VERGOTTINI, *Verso una nuova definizione del concetto di minoranza*, in *Regione e governo locale*, 1995, pp. 9 ss.

<sup>108</sup> Per un approfondimento in tema di diritto internazionale della tutela delle nuove minoranze, diverse da quelle c.d. storiche, si veda F. CAPOTORTI, *Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l'art. 27 del patto sui diritti civili e politici*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1992, p. 102. In particolare, rileva sottolineare che “(...) la garanzia dei diritti umani fondamentali e del pluralismo in tutte le sue accezioni è una questione di democrazia. Rinunciare, per gli Stati, al riconoscimento e alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze (autoctone o immigrate) equivale a offuscare, scientemente o meno, i valori liberali e democratici, sui quali riposano almeno formalmente i sistemi costituzionali del vecchio continente (...) e sui quali si fonda l'Unione europea”: così, V. PIERGIGLI, *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, cit., p. 163. Si nota, inoltre, sempre più l'importanza di tali garanzie, dal momento che “Anche in Italia stiamo assistendo al processo di familizzazione della presenza immigrata”: così, M. TOGNETTI BORDOGNA, *Ricongiungere la famiglia altrove*, FrancoAngeli, Milano, 2005.

<sup>109</sup> Si esclude, dunque, un'interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 6 Cost., disposizione che, oggi, ricomprende la tutela di c.d. nuove minoranze, spesso culturalmente eterogenee. Così, C. NARDOCCI, *L'eguaglianza razziale tra tutela del singolo e diritti delle minoranze*, cit., pp. 21-22.

affrontato nel dibattito politico ed istituzionale del nostro ordinamento<sup>110</sup>. Questo spiega per quale motivo anche il cinema italiano abbia iniziato ad occuparsi di tali problematiche, agendo, in tutto e per tutto, come “lente” attraverso cui analizzare e studiare le questioni della contemporaneità<sup>111</sup>.

## 2.2. “*Separate but equal*” negli Stati Uniti d’America

La tematica razziale costituisce, ancora oggi, uno degli argomenti più controversi dell’ordinamento statunitense<sup>112</sup>. Nonostante, infatti, l’introduzione, già nella Dichiarazione di indipendenza del 1776, di principi quali l’eguaglianza, la libertà e la ricerca della felicità<sup>113</sup>, tali valori non sono risultati effettivi per tutti gli abitanti del territorio nordamericano<sup>114</sup>.

Non a caso, dunque, lo schiavismo e la discriminazione razziale continuarono a perdurare negli Stati Uniti e solo negli anni ’30 dell’Ottocento emersero i primi movimenti abolizionisti<sup>115</sup>, con una missione quasi divina: quella di “purificare l’anima americana”<sup>116</sup>.

Basti pensare che ancora nel 1857 la Corte Suprema decise l’incostituzionalità del Compromesso del Missouri, avente ad oggetto un accordo tra le fazioni schiaviste e abolizionista per decretare la proibizione della schiavitù nel Territorio del Missouri a nord del 36°30' parallelo e consentirla nel futuro Stato del Missouri, sulla base dell’inviolabilità della proprietà privata garantita dal V emendamento e della considerazione degli schiavi alla stregua di proprietà privata<sup>117</sup>.

Fu, poi, la guerra di secessione a rappresentare un momento centrale e drammatico per la storia statunitense, foriero, ancora oggi di notevoli conseguenze sul piano sociale<sup>118</sup>. Nel 1865 venne approvato

---

<sup>110</sup> REDAZIONE, *Di Immigrazione. Il commento delle associazioni*, sul sito [Forum Terzo Settore](#), 21 dicembre 2020. Tale dibattito è fondamentale anche da un punto di vista giuridico, dove, al tema del riconoscimento delle minoranze, si affianca il tema del riconoscimento dei loro diritti: così, A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, cit., pp. 128-129.

<sup>111</sup> Di nuovo, si rinvia a P. GROSSI, *Contributi*, cit., p. 22. Qui l’autore accenna al ruolo di “occhiale” per osservare la realtà e la società del mondo del cinema, che permette, così, di indagare anche diversi problemi giuridici.

<sup>112</sup> Basti pensare che uno dei best-seller del 2020 è l’opera “Caste” di Isabel Wilkerson, la quale ha tracciato un parallelo fra il sistema delle caste in India e la stratificazione razziale della società americana. Da qui si può comprendere la rilevanza del problema in esame, analizzato dalla scrittrice afroamericana. Questa è la testimonianza di F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 36.

<sup>113</sup> Questi sono alcuni dei valori enunciati nella Dichiarazione di indipendenza americana del 1776.

<sup>114</sup> Basti, qui, solamente accennare che pure Thomas Jefferson, uno dei redattori della Dichiarazione di indipendenza, tra i più celebri dei Padri costituenti americani e, poi, Presidente degli Stati Uniti, era proprietario di schiavi. Egli, però, si convinse, infine, della necessità di liberarli e di organizzarne il ritorno in Africa o nei Caraibi. Non fu il solo ad avere quest’idea: “la Liberia (...) venne costituita dall’*American Colonization Society* come una colonia destinata al «rimpatrio» degli ex schiavi, iniziativa che ebbe il supporto di Abraham Lincoln. La Repubblica di Liberia dichiarò la propria indipendenza nel 1847 e il suo primo presidente fu un afroamericano della Virginia”. Così, F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 42.

<sup>115</sup> Delle opposizioni a tali movimenti tratta F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., pp. 45 ss.

<sup>116</sup> F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 43.

<sup>117</sup> Si accenna, qui, al caso *Dred Scott v. Sandford*, 60 U.S. 393 (1957).

<sup>118</sup> “A centocinquatacinque anni dalla fine della guerra civile, c’è un pezzo d’America che non si rassegna ad averla persa. E a prescindere dalle frange estremiste, nel profondo Sud la narrazione diffusa sulla guerra civile è sempre stata diversa che al Nord, molti bianchi del Sud non credono che con Abraham Lincoln abbiano trionfato valori etici e di giustizia.

il XIII emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che riuscì a far abolire la schiavitù nel Paese, ma ciò non impedì l'introduzione, in tutti gli stati del sud, dei *Black codes*, leggi aventi lo scopo di limitare i diritti dei neri, e la nascita, nel Tennessee, del Ku Klux Klan<sup>119</sup>. Altro paradosso fu l'entrata in vigore delle c.d. leggi Jim Crow, che, emanate fra il 1876 e il 1965, sancirono *de facto* una persistente discriminazione e disparità di trattamento tra bianchi e neri nella società statunitense<sup>120</sup>. Persino la giurisprudenza costituzionale si espresse a favore della segregazione razziale nel celebre caso *Plessy v. Ferguson* del 1896<sup>121</sup>, andando ad avvalorare la c.d. dottrina del *separate but equal*<sup>122</sup>.

Fu, in particolare, dalla fine della seconda guerra mondiale che in America le persone di colore iniziarono a veder mutare la loro condizione. Dapprima, fu la sentenza *Morgan v. Virginia*<sup>123</sup> a decidere l'incostituzionalità di una legge statale che prevedeva la separazione di bianchi e neri sugli autobus dedicati ai trasporti interstatali. Similmente si operò in altri casi<sup>124</sup>, laddove vennero condannate le differenziazioni sulla base del colore della pelle e dell'appartenenza razziale.

Solo, però, con *Brown v. Board of Education*<sup>125</sup> si raggiunse un vero punto di svolta, dichiarando incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche e sovvertendo, così, la precedente decisione del 1896. Fu, poi, nel 1964, che si approvò il *Civil Rights Act*, ancora oggi un testo fondamentale nell'ordinamento costituzionale statunitense, oggetto, tra l'altro, di una recente rivoluzionaria interpretazione<sup>126</sup>. Questa legge federale proibiva – e proibisce tuttora – la discriminazione in tutti i luoghi pubblici e creò la Commissione sulle Pari opportunità, operativa dal 2 giugno del 1965.

Tali innovazioni – apportate in primo luogo dal fondamentale operato della giurisprudenza, soprattutto costituzionale, statunitense<sup>127</sup> e del legislatore nazionale<sup>128</sup> – hanno lasciato un'eredità importante, portando al riconoscimento di molti diritti a queste minoranze etniche. Eppure, tali cambiamenti, per

---

Per loro, statue o bandiere confederate sono omaggi a un mondo che va rispettate anche se perse una guerra”: così testimonia F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 55.

<sup>119</sup> Si tratta, in particolare, di “un’organizzazione di resistenza clandestina contro il potere repubblicano e le nuove leggi egualitarie imposte dal Nord con la sua Ricostruzione”: F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 48.

<sup>120</sup> Sul razzismo insito in queste disposizioni si veda F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 50.

<sup>121</sup> Celebre sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti.

<sup>122</sup> Dottrina che ha come scopo quella di assicurare formalmente ai neri eguali diritti rispetto ai bianchi, rispettando, quindi, almeno sulla carta, le disposizioni del XIV emendamento. I due gruppi etnici, però, risultano in tutto e per tutto separati, nell'accesso alle scuole, agli uffici pubblici, sui mezzi di trasporto e così in tutti i settori della società civile. Sul punto si veda K. BLOKHINA GILKIS, *Separate but equal*, sul sito ufficiale della [Cornell Law School](http://www.cornell.edu/law).

<sup>123</sup> 328 U.S. 373 (1946).

<sup>124</sup> Si accenna alle due pronunce del 1950 *McLaurin v. Oklahoma State Board of Regents* e *Sweatt v. Painter* e a *Shelley v. Kraemer* del 1948.

<sup>125</sup> 347 U.S. 483 (1954).

<sup>126</sup> Ci si riferisce a *Bostock v. Clayton County*, 590 U.S. (2020), la cui *majority opinion* è stata redatta dall'originalista *Associate Justice* Neil Gorsuch, dove le discriminazioni in base all'orientamento sessuale sono state ricondotte nell'alveo delle discriminazioni in base al sesso.

<sup>127</sup> Si rinvia ai casi *Loving v. Virginia* e a *University of California v. Bakke*.

<sup>128</sup> Si rinvia al contenuto del *Civil Rights Act* del 1968 e del *Civil Rights Restoration Act* del 1988.

quanto fondamentali e rilevanti, non sono risultati pienamente idonei a mutare il contesto sociale e la cultura del Paese<sup>129</sup>. Basti pensare alle recenti proteste nate dall'uccisione dell'afroamericano George Floyd, che hanno visto schierarsi a favore del movimento *Black Lives Matter* anche e soprattutto esponenti del mondo istituzionale e dello spettacolo<sup>130</sup>.

È, infatti, l'industria cinematografica che si è mossa in prima linea per tutelare le differenze razziali, operando secondo due linee direttrici. Da una parte, molte produzioni hanno avuto – ed hanno ancora oggi – ad oggetto tematiche come quelle della segregazione razziale e della disparità di trattamento a danno della popolazione di colore o di altri gruppi discriminati negli Stati Uniti<sup>131</sup>. Dall'altra, si è cercato di implementare l'assunzione e la premiazione di chi lavori nel mondo del cinema e rappresenti una di queste minoranze<sup>132</sup>.

Ciò ha destato non poche polemiche e si è arrivati a chiedersi se tali disposizioni possano dare sostanza al principio di eguaglianza o se esse consistano esclusivamente in espressioni del c.d. *politically correct*.

### 3. Il cinema italiano: la questione razziale ed etnica

La questione razziale è, dapprima, venuta in luce nell'industria cinematografica italiana negli anni '30. Anche se nelle storie ufficiali del cinema del nostro Paese risultano rarissimi, se non addirittura assenti, i riferimenti all'antisemitismo e alle politiche razziali<sup>133</sup>, ciò non vuol dire che essi non abbiano caratterizzato questi prodotti<sup>134</sup>. Sono, infatti, due riviste dell'epoca ad occuparsi espressamente di tali questioni.

La prima è “Bianco e Nero”, su cui appare, nel 1938, un articolo dal titolo “Preliminari sul cinema in difesa della razza”, a firma di Giulio Cogni<sup>135</sup>. In questo scritto il cinema è definito quale “mezzo esemplare per diffondere la consapevolezza razziale presso la popolazione italiana”<sup>136</sup>, allo scopo di creare l'immagine di un italiano che sia “sintesi tra il Mediterraneo e le Alpi”<sup>137</sup>. La prima ragione alla base di

---

<sup>129</sup> È risultato necessario “(...) proseguire la battaglia di Lincoln aggiungendo al tredicesimo emendamento (...) le norme sui diritti civili firmate da Lyndon Johnson nel 1965. Un secolo di ritardo. E poi rieccoci nel 2020, davanti alle violenze della polizia sugli afroamericani, agenti che uccidono talvolta sparando raffiche alla schiena di chi sta fuggendo”: F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 51.

<sup>130</sup> “Il tema dei risarcimenti è tornato in primo piano nella primavera del 2020 dopo le manifestazioni di protesta per l'uccisione a Mineapolis di George Floyd, il giovane nero soffocato da un poliziotto bianco che per otto terribili minuti gli ha premuto il ginocchio sul collo”: F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 36.

<sup>131</sup> Basti accennare a produzioni recenti sul tema. Tra i molti film si accenni a “*Belle*”, “*12 Years Slave*”, “*The Help*”, “*Hidden Figures*” e “*Green Book*”.

<sup>132</sup> Si accenna al programma di *affirmative actions* programmato dall'*Academy* per la premiazione agli Oscar.

<sup>133</sup> A. MINUZ, *I “valori spirituali del cinema italiano”. Antisemitismo e politica della razza nelle riviste cinematografiche degli anni trenta*, in *Trauma and Memory*, Vol. 5, 2017, n. 3, p. 97.

<sup>134</sup> *Ibidem*.

<sup>135</sup> A. MINUZ, *I “valori spirituali del cinema italiano”*, cit., p. 98.

<sup>136</sup> *Ibidem*.

<sup>137</sup> G. COGNI, *Preliminari sul cinema in difesa della razza*, in *Bianco e Nero*, n. 3, 1938, p. 73.

una rappresentazione distorta dell'italiano medio è da rinvenire, secondo Cogni, nel modello teatrale, posticcio e folkloristico<sup>138</sup>. Sottolinea, inoltre, che “il mercato cinematografico è prevalentemente in mano agli ebrei” e che “il cinema più diffuso, quello americano (...) non ha alcun senso per i valori della razza”<sup>139</sup>. Tali posizioni sono ampiamente condivise da Luigi Chiarini, responsabile della rivista, che evidenzia, in un numero speciale, l'importanza del legame tra lo Stato e la cinematografia, poiché spetta allo Stato garantire una veste spirituale all'arte cinematografica, evitando che la stessa sia abbandonata al mero profitto<sup>140</sup>.

La seconda rivista ad occuparsi di questo tema è “Film”, che, sempre nel 1938, afferma che “Sono anni che ci si batte perché il cinema che si fa in Italia diventi veramente italiano”, anche se “non basta che i capitali con cui si realizza [i cinema] siano italiani”: appare necessario, infatti, che la produzione cinematografica diventi italiana “nello spirito, cioè nella rappresentazione fedele dell'Italia e degli italiani”<sup>141</sup>.

Non stupisce, dunque, che sia l'opera “La corona di ferro” di Alessandro Blasetti, del 1941, a dare compiutamente forma a questo spirito, essendo un “vero e proprio centone di miti e racconti popolari e fantastici di epica mediterranea e saghe nordiche, di richiami alla leggenda del Santo Graal, a Marco Polo, alla favola di Andersen, a Tarzan, a Edipo Re e alla tragedia greca”<sup>142</sup>.

Alla luce, quindi, di un lavoro di ricognizione operato sulle riviste e sulle produzioni dell'Italia degli anni '30, si possono ravvisare diversi elementi specifici che caratterizzavano la società italiana del tempo. Tra questi si rinvengono la “ricerca di un'italianità spontanea”, la “difesa del cinema di Stato contro l'ideologia del profitto specifica di Hollywood” e l'“antiamericanismo”, trasversale alla cultura marxista e cattolica, “alla ricerca di una dimensione spirituale dell'arte cinematografica contro le ragioni del cinema commerciale”<sup>143</sup>.

All'indomani della fine della seconda guerra mondiale e del termine della dominazione coloniale il cinema del decennio compreso tra il 1945 e il 1955 appare decisivo<sup>144</sup>. Nel corso di questa transizione, come ha notato Patricia Ballinger, emerge “la questione dell'incertezza attorno a cosa costituisse l'italianità, chi appartenesse o potesse rivendicare di appartenere alla comunità nazionale in termini legali così come

---

<sup>138</sup> *Ibidem*.

<sup>139</sup> G. COGNI, *Preliminari sul cinema in difesa della razza*, cit., p. 68.

<sup>140</sup> A. MINUZ, *I “valori spirituali del cinema italiano”*, cit., p. 99.

<sup>141</sup> D. PAOLELLA, *La razza e il cinema italiano*, in *Film*, n. 30, 1938, p. 1.

<sup>142</sup> G.P. BRUNETTA, *Cent'anni di cinema italiano. Dalle origini alla seconda guerra mondiale*, Laterza, Bari, 1991, p. 194.

<sup>143</sup> A. MINUZ, *I “valori spirituali del cinema italiano”*, cit., p. 102.

<sup>144</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, in G. Giuliani (a cura di), *Il colore della nazione*, Le Monnier Università, Milano, 2015, p. 17.

sociali e culturali”<sup>145</sup>. Basti pensare, qui, alla centralità che ha assunto il viaggio etnografico e folkloristico in “Una lettera dall’Africa”, il primo lungometraggio realizzato dall’Istituto Luce nel 1951. In quest’opera si descrive l’itinerario da Tripoli a El Alamein, in un tracciato che segna una “mappa sentimentale”, “legata all’incontro con «gli italiani o il loro ricordo»”<sup>146</sup>. Si tratta di una delle più interessanti espressioni dell’industria cinematografica neorealista – che aveva, come si può intendere dal nome, lo scopo di rappresentare la realtà del tempo<sup>147</sup> – dal tratto decoloniale<sup>148</sup>. Non a caso, questi anni sono, altresì, caratterizzati dal c.d. Neorealismo nero, che vuole portare in scena una riflessione sul rapporto tra italianità, immagini visive e antirazzismo<sup>149</sup>. È nel 1956 che Lorenzo Quaglietti affronta tali tematiche in un suo saggio<sup>150</sup>, analizzando quindici pellicole, italiane e statunitensi, del tempo. In seguito a tale raffronto evidenzia come nelle produzioni italiane sia quasi totalmente assente ogni riferimento ad una distinzione tra “razza bianca” e “nera”, criticando, invece, l’impostazione hollywoodiana, che, al contrario, non pareva scoraggiare il razzismo<sup>151</sup>.

Appare centrale, in questo senso, il film “Il mulatto”, di Francesco De Robertis, del 1949, che narra la vicenda – ispirata al caso del “mulatto di Pisa”<sup>152</sup> – di un uomo che, uscito di prigione, si ritrova ad essere il padre “legale” di un figlio nato da una violenza di un soldato afroamericano<sup>153</sup>. Ciò su cui la pellicola pone l’accento sono i valori della compassione e della tolleranza, ispirati all’universalismo cristiano, che permettono di riarticolare il legame tra differenza razziale e rifiuto del “meticcio”, “attorno a un modello di esclusione inclusiva”<sup>154</sup>. Nella dinamica del film si può, quindi, leggere un riferimento alla *separate, but equal doctrine* di matrice statunitense<sup>155</sup>.

Simile questione è affrontata in “Eva nera”, unico caso in cui si pongono a tema le relazioni interrazziali nel periodo successivo alla perdita dei domini africani<sup>156</sup>. Anche qui appare centrale confrontarsi con il

---

<sup>145</sup> Si arriva, così, a definire una “nuova cartografia della differenza razziale e spaziale attraverso cui ridefinire la coesione e l’omogeneità della comunità nazionale”: così, L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., p. 17.

<sup>146</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., pp. 18-19.

<sup>147</sup> Si rinvia a L. MICCICHÈ, *Neorealismo*, in *Enciclopedia del Cinema*, sul sito della [Treccani](#), 2004.

<sup>148</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., p. 19.

<sup>149</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., p. 20.

<sup>150</sup> Tratta di questi temi in un capitolo di “aggiornamento” che chiude la traduzione italiana del testo di Peter Noble “*The Negro in Films*”, pionieristica indagine del giornalista inglese del 1948.

<sup>151</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., p. 21. Gli Stati Uniti appaiono, infatti, profondamente razzisti, anche nelle loro rappresentazioni cinematografiche.

<sup>152</sup> Il 15 luglio 1949 i giudici di Firenze, confermando la sentenza di primo grado del tribunale di Pisa, rigettano la domanda di disconoscimento della paternità di un “bambino negroide, nato da confessati rapporti della madre con un negro” avanzata da un padre toscano. Così testimonia V. PERILLI, *Tammurriata nera. Sessualità interrazziale nel secondo dopoguerra italiano*, in *IperStoria*, 2015.

<sup>153</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., p. 24.

<sup>154</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., p. 25.

<sup>155</sup> Cui si rinvia nella presente trattazione.

<sup>156</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., p. 26.

passato coloniale dell'Italia, soprattutto nel territorio eritreo, e analizzare come la differenza razziale e culturale sia stata rappresentata<sup>157</sup>. Si intrecciano, non a caso, nel film episodi di carattere etnografico e riflessioni sul ruolo della donna “tigrina”, che, infine, arriva a vivere *more uxorio* con un italiano da cui ha due figli<sup>158</sup>. Si tratta della “prima pellicola neorealista girata nel Continente nero”, che è stata oggetto di una controversa censura a causa di scene di nudo esplicito<sup>159</sup>.

Il tema razziale è, poi, stato preso in considerazione anche dalla commedia italiana. Basti pensare a “Il Pap’Occhio” di Renzo Arbore, del 1980, dove un quartetto di cantanti di pelle nera introduce il film intonando *Annunziation* e riprendendo, così, le immagini degli afroamericani dei primi decenni del Novecento<sup>160</sup>, allo scopo di creare un collegamento tra Meridione e Africa, non senza una nota di ironia<sup>161</sup>. Fenomeno differente si riscontra, invece, ne “Il bisbetico domato”<sup>162</sup>, dove l’unica persona che può abitare nella fattoria del personaggio interpretato da Adriano Celentano è la domestica Mamy, di cui Edith Peters veste i panni. Quest’ultima rappresenta lo stereotipo della donna afroamericana del Sud degli Stati Uniti: al pari, infatti, della “mamy” di “Via col vento” parla all’infinito, “metafora (...) di una soggettività che non è in grado di portare a termine un’azione autonoma se non agendo direttamente alle dipendenze di un ‘padrone’”<sup>163</sup>.

Simile sguardo – a metà strada fra il serio e il faceto – assume la pellicola di Carlo Verdone del 1983, “Acqua e sapone”. Qui il protagonista Rolando insegna l’italiano ad un gruppo di migranti, africani ed asiatici, che, però, non riescono nell’impresa: da ciò si può capire come sia presente un’immagine di superiorità culturale del bianco italiano, borghese e di classe media, che “civilizza il mondo intero, combattendo un’ardua battaglia contro la stupidità e l’ignoranza degli altri popoli (...) e delle classi sociali più basse”<sup>164</sup>.

È, poi, “Una vacanza bestiale” di Carlo Vanzina, uscito nel 1980, che recupera e risignifica gran parte degli stereotipi razzisti del tempo e che introduce svariati episodi di derisione della cultura indigena<sup>165</sup>.

Dalla metà degli anni ’80 nasce un nuovo interesse per la questione razziale.

Nel 1985 esce “Scemo di guerra” di Dino Risi, che approfondisce, in chiave pseudo-storica, il rapporto tra la popolazione italiana e quella libica negli anni del colonialismo, soprattutto con riferimento alle

---

<sup>157</sup> *Ibidem*.

<sup>158</sup> L. ELLENA, *Geografie della razza nel cinema italiano del primo dopoguerra 1945-1955*, cit., p. 27.

<sup>159</sup> *Ibidem*.

<sup>160</sup> G. PROGLIO, *Filigrana dell’immaginario. Cinema e razza al tempo della globalizzazione 1980-2001*, in G. Giuliani (a cura di), *Il colore della nazione*, cit., p. 65.

<sup>161</sup> G. PROGLIO, *Filigrana dell’immaginario*, cit., p. 65.

<sup>162</sup> *Ibidem*.

<sup>163</sup> *Ibidem*.

<sup>164</sup> G. PROGLIO, *Filigrana dell’immaginario*, cit., p. 66.

<sup>165</sup> G. PROGLIO, *Filigrana dell’immaginario*, cit., p. 68.

relazioni sessuali, più o meno volontarie, tra le donne “colonizzate” e gli uomini bianchi<sup>166</sup>. Simile tema è trattato, altresì, da “Tempo di uccidere”, girato da Giuliano Montaldo e apparso nel 1989. Si tratta della rappresentazione, con prospettive diverse, del medesimo *topos* della conquista<sup>167</sup>.

Queste opere risultano, dunque, centrali sotto tre profili. Innanzitutto, si adotta uno sguardo diacronico, “che paragoni le immagini del passato a quelle del presente”<sup>168</sup>. A ciò si aggiunge una prospettiva “capace di ricostruire la sequenza di trasformazioni che un’immagine ha avuto nel tempo”<sup>169</sup>. In entrambi i casi si tratta di una vera e propria “risignificazione” dell’immagine di “razza”<sup>170</sup>. C’è, poi, una terza prospettiva, volta a “documentare la filigrana dell’immaginario”<sup>171</sup>. Essa consiste “nello studio delle matrici discorsive, dei simboli e dei temi diffusi attorno a cui si sono (ri)articolate le varie genealogie del potere, nel passato e nel presente”<sup>172</sup>.

Non si può, però, dimenticare che certamente negli ultimi anni un rilievo di centrale importanza nel cinema italiano è stato assunto dalla rappresentazione dei migranti e dei fenomeni migratori<sup>173</sup>. Basti pensare, a tal proposito, a produzioni quali “Quando sei nato non puoi più nasconderti”<sup>174</sup>,

---

<sup>166</sup> G. PROGLIO, *Filigrana dell’immaginario*, cit., p. 69.

<sup>167</sup> G. PROGLIO, *Filigrana dell’immaginario*, cit., p. 71.

<sup>168</sup> *Ibidem*.

<sup>169</sup> G. PROGLIO, *Filigrana dell’immaginario*, cit., p. 74.

<sup>170</sup> *Ibidem*.

<sup>171</sup> *Ibidem*.

<sup>172</sup> *Ibidem*.

<sup>173</sup> D. SALERNO, *Stragi del mare e politiche del lutto sul confine mediterraneo*, in G. Giuliani (a cura di), *Il colore della nazione*, cit., p. 125.

<sup>174</sup> Film di Marco Tullio Giordana del 2005. “Sandro ha dodici anni e una vita spensierata in una piccola cittadina di provincia. Un giorno, durante un viaggio in barca nel Mediterraneo con il padre, cade in acqua e non riescono a raggiungerlo prima che sparisca tra le onde. Viene ripescato da uno scafo su cui sono imbarcati dei clandestini che fanno rotta verso l’Italia, sperando in una vita migliore e nel miraggio di un lavoro per poter mantenere le loro famiglie. Tra gli emigranti ci sono due fratelli rumeni, Radu e Alina. Hanno la stessa età di Sandro e tra i tre ragazzi si stringe un rapporto che somiglia sempre più ad un’amicizia, nonostante le diversità e la lingua diversa. Sandro si sente vicino a loro, e soprattutto ad Alina, così bella ai suoi occhi di adolescente. È l’età adulta che irrompe nella sua vita, mostrandogli lo squallore e la crudezza della realtà e costringendolo a guardare il mondo con occhi diversi”: così, E. NATTA, *Recensione*, sul sito [Cinematografo](http://Cinematografo), 2016.

“Terraferma”<sup>175</sup>, “La nave dolce”<sup>176</sup> e, da ultimo, “Asmat-Nomi”<sup>177</sup>. In queste pellicole si affronta la – controversa – questione dell’immigrazione, soprattutto clandestina, e ci si interroga, con sgomento, sul dramma che essa ha rappresentato e rappresenta per l’Italia contemporanea. Le vite umane spezzate e i contrasti, economici, sociali e culturali, che conseguono da tale fenomeno risultano, infatti, ancora lontani da una completa risoluzione<sup>178</sup>.

#### 4. Uno sguardo all’estero: Hollywood e la discriminazione razziale attraverso il mondo del cinema

La storia della discriminazione razziale è strettamente intessuta nel territorio nordamericano. È solo nel 1865, al termine della Guerra civile che vide opporsi nordisti e sudisti, che si ebbe l’approvazione del XIII

---

<sup>175</sup> Si tratta del quarto lungometraggio di Emanuele Crialese, uscito nel 2011, che racconta il fenomeno delle contemporanee migrazioni verso l’Europa attraverso il Mediterraneo. Il film narra, in particolare, delle difficoltà che incontrano gli abitanti della piccola isola di Lampedusa in seguito all’arrivo dei migranti in un contesto di generale scarsità delle risorse. Si viene, quindi, a creare una situazione di tensione, determinata dall’arrivo dei migranti sull’isola, che sembra mettere l’ethos comunitario degli abitanti dell’isola in conflitto con le leggi dello Stato italiano. Così, G. POLIZZI, *Alle frontiere del Sud: rappresentazioni di razza, genere e sessualità in Terraferma di Emanuele Crialese*, in *InterGRace* (a cura di), *Visualità e (anti)razzismo*, Padova University Press, Padova, 2018, p. 24.

<sup>176</sup> Documentario di Daniele Vicari del 2013. “L’8 agosto 1991 una nave albanese, carica di ventimila persone, giunge nel porto di Bari. La nave si chiama Vlora. A chi la guarda avvicinarsi appare come un formicaio brulicante, un groviglio indistinto di corpi aggrappati gli uni agli altri. Le operazioni di attracco sono difficili, qualcuno si butta in mare per raggiungere la terraferma a nuoto, molti urlano in coro “Italia, Italia” facendo il segno di vittoria con le dita. La Vlora è un vecchio mercantile costruito all’inizio degli anni Sessanta a Genova. Il 7 agosto 1991 la nave, di ritorno da Cuba, arriva al porto di Durazzo, nella stiva diecimila tonnellate di zucchero. Sono in corso le operazioni di scarico quando una folla enorme di migliaia di persone assale improvvisamente il mercantile, costringendo il capitano Halim Milaqi a fare rotta verso l’Italia. È una marea incontenibile di uomini, ragazzi, donne, bambini. C’è Eva che sale arrampicandosi lungo le cime d’ormeggio insieme al marito. C’è Kledi, un ragazzino che si trova in spiaggia con gli amici quando decide di seguire incuriosito la folla che va verso il porto. C’è il piccolo Ervis con la sua famiglia, c’è Robert, giovane regista con i suoi compagni di studi. Qualcuno, una volta a bordo, incontra un fratello, un amico. Il motore centrale è in avaria, non c’è cibo, né acqua. Solo zucchero. Il sole di agosto arroventa il pontile. Poi scende la notte, il capitano governa la nave senza poter utilizzare il radar, evita anche una collisione. Il mattino dopo, ad attendere la Vlora c’è una città incredula e stordita e uno stadio di calcio vuoto, dove, dopo lunghissime operazioni di sgombero del porto, gli albanesi vengono rinchiusi prima del rimpatrio. Sono passati ventuno anni da quel giorno. La maggior parte di coloro che salirono sulla nave, carica di zucchero, vennero rispediti in Albania ma gli sbarchi continuarono e qualcuno tentò ancora la traversata. Oggi vivono in Italia quattro milioni e mezzo di stranieri”: così la scheda su [IndigoFilm](#).

<sup>177</sup> Si tratta di un cortometraggio del regista etiope Dagmawi Yimer diffuso a fine 2014. Il video dura diciassette minuti e inizia con la soggettiva di un migrante che attraversa il mare per, poi, annegare. Così, D. SALERNO, *Stragi del mare e politiche del lutto sul confine mediterraneo*, cit., p. 138. Già. Le precedenti opere di questo regista già presentavano il problema del razzismo in relazione ai recenti fenomeni migratori. Tra queste si ricordano “Il deserto e il mare” (2007), “Come un uomo sulla terra” (2008), “C.A.R.A. Italia” (2010), “Soltanto il mare” (2010) e “Va’ pensiero” (2013). Così testimonia A. FRISINA, *Disimparare il razzismo attraverso il cinema? Dialogando con Dagmawi Yimer*, in *InterGRace* (a cura di), *Visualità e (anti)razzismo*, cit., pp. 136 ss.

<sup>178</sup> L’attualità del problema è testimoniata proprio dall’attenzione che l’arte cinematografica ha posto sul punto. Il cinema, come si è avuto modo di sostenere ampiamente in precedenza, opera come specchio della realtà e come strumento per studiare ed analizzare la realtà sociale. Si veda, magistralmente, sul punto L. CHIEFFI, *La gestazione per altri nella settima arte*, cit., p. 102: “Nel rispecchiare la realtà, il cinema (...) ‘suggerisce’ chiavi di lettura, produce pensiero, ‘come è proprio dell’immagine, meno capace della parola di scavare in profondità e inoltrarsi nella astrazione, ma imbattibile sotto il profilo emotivo’”. Qui si riprendono le opinioni di C. PLANTIGA, *Il film e le emozioni*, in A. D’Aloia, R. Eugeni (a cura di), *Teorie del cinema. Dibattito contemporaneo*, Raffaello Cortina, Milano, 2017, p. 105 e R. ROSSANDA, *Intervento*, in R. ROSSANDA, M. CIOTTA, R. SILVESTRI, *Il film del secolo. Dialogo sul cinema*, Bompiani, Firenze-Milano, 2018, p. 9.

emendamento, avente ad oggetto l'abolizione della schiavitù<sup>179</sup>. È, poi, nel 1868 che venne introdotto il XIV emendamento, la c.d. *equal protection clause*<sup>180</sup>. Ciò, però, non bastò a portare vera eguaglianza tra i neo-cittadini degli Stati Uniti e la popolazione bianca<sup>181</sup>.

Tale circostanza risulta evidente non solo dagli avvenimenti storici e politici dell'epoca<sup>182</sup>, ma anche e soprattutto dalla rappresentazione che il cinema diede di tali rapporti sociali. Basti pensare alla figura di *mamy* di "Via col vento", rozza e ignorante, che parla all'infinito e con un marcato accento sia nella versione americana che nelle traduzioni estere<sup>183</sup>. È, però, fondamentale notare che l'attrice che interpretò tale personaggio vinse, nel 1940, il Premio Oscar come Migliore attrice non protagonista<sup>184</sup>. Amica di Marilyn Monroe, si schierò apertamente contro Martin Luther King e i movimenti per la liberazione sociale dei neri, sostenendo di aver fatto molto di più per l'emancipazione della sua etnia rispetto a questi ultimi<sup>185</sup>.

È, poi, nel 1943 che uscì "Stormy Weather", produzione che vedeva un cast quasi esclusivamente composto da persone d'origine afroamericana<sup>186</sup>.

Non per questo, però, la condizione della popolazione di colore migliorò nel Paese di George Washington<sup>187</sup>.

Non a caso bisognerà, infatti, aspettare il 1967 perché la questione della discriminazione razziale e delle differenze e dei pregiudizi esistenti negli Stati Uniti avverso le persone di colore arrivino agli onori della cronaca e siano rappresentati al cinema. È con "Indovina chi viene a cena?" che sono messe in scena le

---

<sup>179</sup> Si parla, non a caso, di una grave violazione dei diritti umani, pur ammessa dalla Costituzione del 1787. Così R.A. DAHL, *Quanto è democratica la Costituzione americana?*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 21.

<sup>180</sup> Esso è stato interpretato come base costituzionale per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne e delle minoranze che subivano importanti disparità di trattamento. R.A. DAHL, *Quanto è democratica la Costituzione americana?*, cit., p. 21.

<sup>181</sup> Sul punto si vedano le riflessioni di R.A. DAHL, *Quanto è democratica la Costituzione americana?*, cit., pp. 87 ss. Qui si riprende l'aspirazione, fortemente egualitaria, dei Padri costituenti americani, che si scontrò, però, con la discriminazione nei confronti di talune minoranze etniche e delle donne.

<sup>182</sup> Di nuovo in R.A. DAHL, *Quanto è democratica la Costituzione americana?*, cit., pp. 87 ss. si ripercorrono i principali e salienti fatti del XIX e XX secolo, che hanno portato a sensibili mutamenti legislativi, ma che hanno, altresì, visto la persistenza di un problema di discriminazione. Similmente opera F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., pp. 35. ss.

<sup>183</sup> Così testimonia anche F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 43.

<sup>184</sup> Nonostante lo stereotipo in cui venne rinchiusa, l'attrice Hattie McDaniel riuscì comunque ad avere una fortunata e intensa carriera cinematografica, apparendo in quasi 300 film, fino a "La pista di fuoco" di Edward Ludwig, che vide la sua ultima interpretazione nel 1949. T. YOUSSEOUFIAN, *29 febbraio 1940: Hattie McDaniel entra nella storia*, su [Cinefacts](#).

<sup>185</sup> "Nei film americani dell'epoca, gli attori e le attrici afroamericani erano generalmente limitati ai ruoli di domestico e la McDaniel non faceva eccezione, interpretando il ruolo di cameriera o di cuoca in quasi 40 film negli anni '30. Rispondendo alle critiche di associazioni quali la *National Association for the Advancement of Colored People* (NAACP) sul fatto che stesse perpetuando degli stereotipi, Hattie McDaniel rispose 'Preferisco guadagnare 700 dollari alla settimana interpretando una cameriera, piuttosto che 7 dollari al giorno facendo la cameriera'. Hattie McDaniel comunque sovvertiva spesso lo stereotipo, trasformando le sue cameriere in personaggi impertinenti e dalla mentalità indipendente": T. YOUSSEOUFIAN, *29 febbraio 1940: Hattie McDaniel entra nella storia*, cit.

<sup>186</sup> Si tratta di un film musicale diretto da Andrew L. Stone.

<sup>187</sup> È necessario, infatti, "riconoscere che, indipendentemente da ciò che una Costituzione prescrive sulla carta, essa può realizzare solo un numero limitato di obiettivi": R.A. DAHL, *Quanto è democratica la Costituzione americana?*, cit., p. 99.

relazioni tra etnie diverse, non senza una punta di ironia nei confronti della società benpensante americana, che professava l'eguaglianza tra bianchi e neri senza in realtà volerne tutte le conseguenze<sup>188</sup>. Nello stesso anno la Corte Suprema si era pronunciata proprio sulle unioni interrazziali con la celebre sentenza *Loving v. Virginia*<sup>189</sup>, che aveva dichiarato incostituzionale la legge di disciplina dei matrimoni della Virginia, ponendo, così, fine a qualsiasi restrizione su base razziale agli sposalizi nel Paese. Conquiste, queste ultime, che buona parte della società americana faticava ad accettare<sup>190</sup>.

È, poi, nel 1969 che Gordon Parks divenne il primo regista nero a dirigere un film per una *major* di Hollywood<sup>191</sup>, segno, quest'ultimo, che numerosi cambiamenti sociali erano in atto<sup>192</sup>.

L'analisi della questione razziale e del tema della segregazione è giunta, però, solo in anni recenti ad una vera e propria svolta.

Da una parte si può notare come moltissime produzioni abbiano iniziato ad analizzare e ad interrogarsi, da un punto di vista storico e sociologico, sulla questione razziale e la discriminazione, nella società americana e non solo, delle persone di colore. Basti pensare a film come “*Amazing Grace*”<sup>193</sup>, “*Belle*”<sup>194</sup>,

---

<sup>188</sup> Nella pellicola si racconta la storia di Joanna "Joey" Drayton, una ragazza bianca statunitense, cresciuta in un'agiata famiglia *liberal* di San Francisco, che si innamora di John Prentice, uno stimato medico afroamericano conosciuto dieci giorni prima alle Hawaii.

<sup>189</sup> Si accenna al caso 388 U.S. 1 (1967), che è stato, altresì, rappresentato, in tutta la sua complessità, nel film “*Loving*”, diretto da Jeff Nichols del 2016.

<sup>190</sup> Basti pensare al terrorismo bianco che ha caratterizzato gli Stati Uniti dopo l'abolizione della schiavitù per scoraggiare i neri dal fruire dei diritti che sono stati loro garantiti a partire dal XIII emendamento. Molte sono le riforme intervenute in questo periodo storico, a cavaliere tra il XIX e il XX secolo, ma ciò non è bastato a cambiare la mentalità della società americana, profondamente razzista. Così argomenta e racconta F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 49.

<sup>191</sup> Si fa riferimento al film “*Ragazzo la tua pelle scotta*”, prodotto dalla Warner Bros.

<sup>192</sup> Basti pensare al *Sit-in* di Greensboro del 1960, alla Marcia per lavoro e libertà a Washington nel 1963, alla *Freedom Summer* del 1964, alla nascita e all'azione dell'*African-American Civil Rights Movement*.

<sup>193</sup> Si tratta di un film del 2006 diretto da Michael Apted sulla figura storica di William Wilberforce (1759 - 1833), uomo politico inglese di profonda fede evangelica. Egli fu il leader del movimento contro la schiavitù che portò nel 1807 all'abolizione della tratta degli schiavi e, infine, nel 1833 anche della schiavitù nell'impero britannico.

<sup>194</sup> Pellicola del 2013 diretta da Amma Asante, trae ispirazione dal ritratto del 1779 di Dido Elizabeth Belle accanto a sua cugina Lady Elizabeth Murray, a Kenwood House, che fu commissionato dal loro prozio, William Murray, I conte di Mansfield, allora Lord Chief Justice of England. Molto poco si conosce della vita di Dido Belle, che nacque nelle Indie Occidentali ed era la figlia meticcina illegittima del nipote di Mansfield. Il padre la trova che vive in povertà e la affida alle cure di Mansfield e di sua moglie.

“12 anni schiavo”<sup>195</sup>, “*The Butler*”<sup>196</sup>, “Il diritto di contare”<sup>197</sup> e, da ultimo, “*Green Book*”<sup>198</sup>. Elemento comune a queste opere è l’attenzione verso soggetti dimenticati dalla storia, discriminati e derisi *because of their race* e *because of the color of their skin*<sup>199</sup>.

Dall’altra, si dovrà fare necessariamente riferimento ad una nuova tendenza, che consiste nell’assegnare ruoli, tipicamente pensati per bianchi, a persone di colore. Ciò risulta evidente se si guarda all’ambasciatore della corte inglese in Scozia in “*Maria regina di Scozia*”<sup>200</sup>, alla valchiria di “*Thor Ragnarok*”<sup>201</sup>, alla nuova versione del classico Disney “*La Sirenetta*”<sup>202</sup> e alla *Bond girl* di “*No Time to Die*”<sup>203</sup>.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, di una nuova era che cerca nuovi protagonisti, in una sorta di rivincita della comunità afroamericana<sup>204</sup>.

---

<sup>195</sup> Film del 2013 diretto da Steve McQueen, che narra la vicenda di Solomon Northup, talentuoso violinista nero, che, nel 1841, vive libero nella cittadina di Saratoga Springs (nello Stato di New York) con la moglie Anne e i figli, Margaret e Alonzo. Ingannato da due falsi agenti di spettacolo, si reca con questi a Washington, dove, dopo essere stato drogato, viene imprigionato, frustato, privato dei documenti che certificano la sua libertà e portato in Louisiana, dove rimarrà in schiavitù fino al 1853, cambiando per tre volte padrone e lavorando principalmente nella piantagione di cotone del perfido schiavista Edwin Epps. Tra la crudeltà di Epps e inaspettati quanto rari atti di bontà, Solomon lotta non solo per sopravvivere, ma anche per conservare la propria dignità. Nel dodicesimo anno della sua indimenticabile disavventura, l’incontro casuale con l’abolizionista canadese Samuel Bass rappresenta per la sua vita la svolta cui quasi non sperava più. Bass riesce a rintracciare la famiglia di Solomon che così in breve è raggiunto, identificato e finalmente liberato. Tornato a casa, riabbraccia la moglie e i figli ormai adulti, tra cui la figlia che ha avuto un bambino che ha chiamato come suo padre. Negli anni successivi Solomon intraprese una battaglia legale contro i rapitori senza tuttavia avere successo e si impegnò nella causa abolizionista.

<sup>196</sup> Si tratta di un film drammatico del 2013 scritto e diretto da Lee Daniels. La pellicola, con protagonista Forest Whitaker, è l’adattamento cinematografico dell’articolo di giornale *A Butler Well Served by This Election*, scritto dal giornalista Wil Haygood e pubblicato sul *The Washington Post*, che narra la vicenda di Eugene Allen, maggiordomo della Casa Bianca per più di trent’anni. Nel film il nome del protagonista è stato modificato in Cecil Gaines.

<sup>197</sup> Film statunitense del 2016 diretto da Theodore Melfi, che racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, sfidando razzismo e sessismo, tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.

<sup>198</sup> Pellicola del 2018 diretta da Peter Farrelly, in cui si narra del rapporto di amicizia tra un ex buttafuori bianco e il pianista classico afroamericano Don Shirley ne 1962.

<sup>199</sup> “L’America è oggi come ieri una polveriera. L’ex-cestista Kareem Abdul-Jabbar ne ha parlato in un suo editoriale pubblicato nelle ultime ore sul *Los Angeles Times*. “È un calderone che ribolle”, dice, “dove c’è chi osserva il dilagare delle rivolte da un palazzo ardente e chi invece da uno schermo televisivo”. Neri e bianchi, ovviamente, perché il problema è sempre il solito: il razzismo. Ancora dilagante, causa di inutile violenza, di morte e moti rivoluzionari”: così, L. CECCOTTI, *Black Lives Matter: 5 film recenti da vedere contro il razzismo*, su <https://cinema.everyeye.it/articoli/speciale-black-lives-matter-5-film-recenti-razzismo-vedere-48881.html>, 1 giugno 2020.

<sup>200</sup> Scelta criticata. “Accanto ad una messa in scena talvolta smaccatamente teatrale (ma era molto più moderna e coinvolgente quella dell’*Elizabeth* di una ventina di anni fa), il film cade preda di voglia di contemporaneità esasperata e anche un po’ irritante, visibile nell’improbabile *diversity* del cast di contorno (un ambasciatore inglese di colore, una damigella inglese dai tratti orientali e via così) e nel plot omosessuale che coinvolge Maria e il suo consorte intrigante quanto sciocco e dai confusi gusti sessuali”: così, L. COTTA RAMOSINO, Recensione di *Maria regina di Scozia*, su [Sentieri del Cinema](#), 17 gennaio 2019.

<sup>201</sup> Si tratta di Tessa Thompson.

<sup>202</sup> Ci si riferisce al ruolo assunto dalla giovanissima Halle Bailey.

<sup>203</sup> Interpretata dalla giamaicana Lashana Lynch.

<sup>204</sup> “Negli ultimi dieci anni le persone di colore, in ruoli da protagonista, sono quadruplicate (passando dal 5 per cento a circa il 21 per cento). Si prendono la scena, conquistano salari equiparati, e a volte anche superiori a quelli dei colleghi

## 5. Il mercato cinematografico asiatico: Bollywood e il difficile rapporto con le minoranze etniche

In un contesto sempre più globalizzato<sup>205</sup> si dovrà prendere in esame come l'industria cinematografica indiana, Bollywood, – il cui nome ricorda, non a caso, quello di Hollywood – rappresenti le minoranze etniche.

I conflitti razziali agitano, infatti, da decenni il Paese, ex colonia britannica, che, come si racconta magistralmente nel film del 2017 “Il palazzo del Viceré”<sup>206</sup>, si è ritrovata, dopo le battaglie di Gandhi, divisa “a tavolino” tra India, a maggioranza indù, e Pakistan, a maggioranza musulmana. Diverse, dunque, sono ancora oggi le lotte che oppongono queste due fazioni e i pregiudizi che sussistono nei confronti degli appartenenti all'una e all'altra religione<sup>207</sup>.

La stessa Bollywood si è fatta interprete di questa difficile relazione e ha storicamente raccontato la società indiana<sup>208</sup>. Da un recente studio della *Carnegie Mellon University* (CMU) degli Stati Uniti, pubblicato sul sito della BBC, è emerso che su alcuni argomenti l'industria cinematografica indiana ha mostrato qualche segno di progresso<sup>209</sup>. Tale studio americano ha scandagliato i recenti lungometraggi e, inserendo i sottotitoli, ha appurato una maggiore apertura nei dialoghi e nelle parole usate per descrivere particolari aspetti della comunità indiana, evidenziando i mutamenti che hanno interessato la società del Paese negli ultimi anni<sup>210</sup>.

---

bianchi, e copertine dei magazine più esclusivi”: si tratta di una nuova politica multirazziale, sostenuta anche da case di produzione quali la Disney e la Warner Bros. Ciò testimonia P. MEDORI, *Da Regé-Jean Page a Halle Bailey: il trionfo degli attori black al cinema e nelle serie tv*, in *IoDonna*, su [IoDonna](#), 21 gennaio 2021. Tale impostazione subisce, però, delle critiche. Basti pensare a quanto sostenuto da A. SAIU, *Il razzismo al cinema: il white (e black) washing*, in *IBolive*, 4 agosto 2018: “Sarebbe necessario, invece che scritturare attori di colore per ruoli originariamente bianchi e viceversa, arricchire il panorama cinematografico con storie che parlino delle altre culture o con protagonisti di altre etnie che facciano parte del nostro quotidiano, senza sfociare nella rappresentazione stereotipata a cui abbiamo comunque assistito negli ultimi anni, che relega gli attori di colore a ruoli da macchietta, spesso a supporto di protagonisti occidentali, che falsano la realtà: le persone di colore non possono essere solo il migliore amico di, il teppista da ghetto, la donna arrabbiata e la domestica”.

<sup>205</sup> Sul punto si vedano le considerazioni, espresse in linea generale, da S.P. HUNTINGTON, *L'incontro delle civiltà. La nuova identità americana*, Garzanti, Milano, 2004, p. 25: “La modernizzazione, lo sviluppo economico e la globalizzazione hanno indotto le persone a ripensare le proprie identità e a ridefinirle in termini più restrittivi, più intimi e più comunitari. Le identità subnazionali, culturali e regionali stanno prendendo il sopravvento sulle più ampie identità nazionali. Le persone si identificano con coloro che trovano più simili a sé e con coloro con cui pensano di condividere un'etnia, una religione, delle tradizioni e il mito dell'origine comune e della storia comune”.

<sup>206</sup> Co-produzione inglese, indiana e svedese diretta dalla nota regista indiana Gurinder Chadha, che spesso ha raccontato nelle sue opere della condizione degli indiani nel Regno Unito.

<sup>207</sup> Testimonianza forte della condizione sociale dei più poveri in India e delle attuali e continue tensioni tra musulmani e induisti è contenuta nella celebre opera di Danny Boyle del 2008, “*The Millionaire*”. Sul punto si vedano, altresì, le notizie che giungono dal Paese negli ultimi anni. “È di 20 morti e 189 feriti il bilancio degli scontri a New Delhi tra indù e musulmani, le peggiori violenze settarie avvenute in decenni nella capitale indiana”: REDAZIONE, *India, scontri per la cittadinanza tra indù e musulmani a New Delhi: 20 morti e quasi 200 feriti*, in *La Stampa*, 26 febbraio 2020, su [La Stampa](#).

<sup>208</sup> REDAZIONE, *L'India vista da Bollywood*, 10 giugno 2021, su [Tag43](#).

<sup>209</sup> REDAZIONE, *L'India vista da Bollywood*, cit.

<sup>210</sup> “I film agiscono come uno specchio dei pregiudizi sociali e hanno anche un enorme impatto sulla vita delle persone», ha affermato ai microfoni della *Bbc* il ricercatore KhudaBukhsh. «Grazie al nostro studio abbiamo potuto vedere l'evoluzione dell'India negli ultimi decenni”: REDAZIONE, *L'India vista da Bollywood*, cit.

La questione etnica resta, però, ancora aperta<sup>211</sup>. Basti pensare all'attuale preferenza del cinema indiano per gli interpreti che abbiano la pelle chiara, considerata ad oggi il simbolo univoco di bellezza femminile<sup>212</sup>, come testimonia la grande importanza che la vendita di creme per sbiancare la pelle ha assunto nel Paese<sup>213</sup>.

Non stupisce, dunque, che, all'indomani delle dichiarazioni rilasciate dalla *star* di Bollywood Priyanka Chopra di supporto al movimento *Black Lives Matter*<sup>214</sup>, siano sorte numerose critiche da parte degli utenti dei *social media*. Questi ultimi hanno sottolineato come l'attrice e modella indiana non si sia in passato fatta scrupoli nel pubblicizzare – ed usare su se stessa – prodotti cosmetici per apparire “meno nera” e più simile ai canoni estetici di Hollywood<sup>215</sup>.

Appare, quindi, evidente che la questione razziale sia ancora ben radicata e presente non solo negli ordinamenti italiano e statunitense, ma anche e soprattutto nel continente asiatico, come la sua stessa industria cinematografica testimonia<sup>216</sup>.

## **6. Proposte da Oltreoceano: le nuove regole degli *Academy Awards*, tra azioni positive e ansia da *politically correct***

È una notizia del 2020 l'annuncio dell'*Academy of Motion Picture Arts and Sciences* riguardo alla definizione di nuovi criteri per l'assegnazione dei Premi Oscar nella categoria “Miglior Film” come parte del suo programma per *l'Academy Aperture 2025*<sup>217</sup>. Tali elementi sono stati introdotti con il dichiarato intento di incoraggiare una rappresentazione paritaria, sia sullo schermo che fuori, delle minoranze etniche<sup>218</sup>, enfatizzando, così, l'importanza della *diversity*<sup>219</sup>.

Gli *Academy governors* DeVon Franklin e Jim Gianopulos hanno guidato la creazione di queste nuove linee guida, ispirate a simili previsioni già presentate dal *British Film Institute* (BFI) nei c.d. *Diversity Standards*, utilizzati per le premiazioni in alcune particolari categorie di film nei *British Academy of Film and Television*

---

<sup>211</sup> Oltre alla diversità etnica si può fare, altresì, riferimento alle discriminazioni su base religiosa. È cresciuta, non a caso, nei film di Bollywood la presenza di altre religioni, ma si badi che quella musulmana – più importante minoranza in India – rimane all'ultimo posto: così, REDAZIONE, *L'India vista da Bollywood*, cit.

<sup>212</sup> *Ibidem*.

<sup>213</sup> REDAZIONE, *'It was awful for me': Priyanka Chopra Jonas on promoting skin-whitening cream*, 26 gennaio 2021, su [Indian Express](#).

<sup>214</sup> REDAZIONE, *Priyanka Chopra ha bollato l'ipocrita sul post #blacklivesmatter*, 6 giugno 2020, su [Ary News](#).

<sup>215</sup> REDAZIONE, *Priyanka Chopra ha bollato l'ipocrita sul post #blacklivesmatter*, cit. Come si è avuto modo di accennare negli articoli precedenti, la stessa attrice, come ha rivelato nella sua recente autobiografia “*Unfinished*”, ha utilizzato sul suo corpo tali creme e prodotti.

<sup>216</sup> REDAZIONE, *L'India vista da Bollywood*, cit.

<sup>217</sup> M. TONIOLO, *L'Oscar abbatte tutte le barriere: ecco i nuovi standard per la nomination a Miglior Film*, 9 settembre 2020, su [Best Movie](#).

<sup>218</sup> M. TONIOLO, *L'Oscar abbatte tutte le barriere: ecco i nuovi standard per la nomination a Miglior Film*, cit.

<sup>219</sup> *Ibidem*.

(BAFTA) Awards<sup>220</sup>. Questi criteri sono stati, quindi, ripresi ed implementati con la finalità di dare voce e spazio, per quanto possibile, a tutta la popolazione statunitense<sup>221</sup>. Per la novantaquattresima edizione degli Oscar nel 2022 e per la novantacinquesima edizione, che si terrà nel 2023, sarà richiesta la sottoscrizione di “*a confidential Academy Inclusion Standards form*”, in cui si attesti la soddisfazione degli standard di inclusione dell’*Academy*. Ciò permetterà che la pellicola in questione sia presa in considerazione per la premiazione della categoria “Miglior Film”, anche se presentare tale documento non sarà comunque obbligatorio fino alla novantaseiesima edizione degli Oscar, nel 2024<sup>222</sup>.

Da questo momento in poi, infatti, perché un film possa aggiudicarsi una delle famose statuette nella categoria “Miglior Film”, dovrà necessariamente rispettare almeno due dei quattro standard definiti<sup>223</sup>.

Lo Standard A, “Rappresentazione su schermo, temi e narrazione”, sancisce che o gli interpreti principali o il cast o il tema generale della pellicola debbano mettere in scena le vicende di minoranze etniche o di soggetti discriminati per il loro genere, il loro orientamento sessuale o la loro condizione di disabilità<sup>224</sup>.

Lo Standard B, “*Leadership* creativa e *team* di progetto”, stabilisce che o i principali creativi o una buona parte del personale tecnico del film sia rappresentato da minoranze etniche e razziali o soggetti discriminati per le ragioni sopraesposte<sup>225</sup>.

Lo Standard C, “Accesso al settore e opportunità”, asserisce che la società di distribuzione o finanziamento del film deve pagare apprendistati o stage per persone che provengono dai gruppi sottorappresentati di cui *supra*<sup>226</sup> e che la società di produzione, distribuzione e/o finanziamento del film deve, altresì, offrire opportunità di formazione e/o lavoro per lo sviluppo delle competenze a persone che lavorano in seconda linea ai soggetti discriminati cui si è accennato<sup>227</sup>.

Lo Standard D, “Sviluppo del pubblico”, statuisce che lo studio e/o la compagnia cinematografica debba avere più dirigenti *senior* interni tra i soggetti appartenenti a gruppi etnici o razziali sottorappresentati nei loro *team* di *marketing*, pubblicità e/o distribuzione<sup>228</sup>.

---

<sup>220</sup> *Ibidem*.

<sup>221</sup> “*The aperture must widen to reflect our diverse global population in both the creation of motion pictures and in the audiences who connect with them. The Academy is committed to playing a vital role in helping make this a reality,*” said Academy President David Rubin and Academy CEO Dawn Hudson. “*We believe these inclusion standards will be a catalyst for long-lasting, essential change in our industry*”: così sul sito ufficiale dei Premi [Oscar](#).

<sup>222</sup> M. TONIOLO, *L’Oscar abbatte tutte le barriere: ecco i nuovi standard per la nomination a Miglior Film*, cit.

<sup>223</sup> *Ibidem*.

<sup>224</sup> *Ibidem*.

<sup>225</sup> *Ibidem*.

<sup>226</sup> *Ibidem*.

<sup>227</sup> *Ibidem*.

<sup>228</sup> *Ibidem*.

Tale impostazione è stata, però, soggetta a numerose critiche, laddove si è parlato di una “volontà di compiacere il politicamente corretto piuttosto che un reale afflato di parità di diritti e uguaglianza universale”<sup>229</sup>.

Non è un caso che diversi intellettuali, di fronte a queste nuove regole, abbiano lanciato un allarme e sottoscritto un appello che denuncia l’intolleranza del *politically correct*<sup>230</sup>. Tra loro si annoverano personaggi come la famosa scrittrice Margaret Atwood<sup>231</sup>, Salman Rushdie<sup>232</sup> e Thomas Chatterton Williams<sup>233</sup>.

Ci si scontra, in questo caso, con una logica non di inclusione, ma di esasperazione della diversità come “facciata”, che cela, in realtà, le profonde disparità esistenti<sup>234</sup>.

Ad avviso di chi scrive, infatti, non è tanto la tematica affrontata da un film o la *diversity* del cast a rendere una produzione realmente inclusiva. Piuttosto, apparirà e sarà tale un’opera che provenga da un’industria cinematografica che assegna pari salario, opportunità e potere a tutte le minoranze, facendo sedere persone di colore nei consigli di amministrazione o in ruoli dirigenziali, i luoghi del vero potere ad Hollywood<sup>235</sup>.

## 7. Il ruolo delle arti e del mondo dello spettacolo: strumenti per educare all’inclusione sociale

Certo è che il mondo del cinema costituisce uno strumento fondamentale, quale forma d’arte, per educare all’eguaglianza e per assicurare, altresì, la parità tra i soggetti dell’ordinamento<sup>236</sup>.

Tali obiettivi possono essere realizzati tramite due modalità.

Innanzitutto, è fuor di dubbio che le tematiche trattate nelle recenti produzioni cinematografiche siano risultate centrali nell’affrontare il problema del razzismo negli Stati Uniti, occupandosi di tale questione

---

<sup>229</sup> R. FRANCO, *Il successo di Lupin nero*, in *Corriere della Sera*, 21 gennaio 2021, p. 45.

<sup>230</sup> Si accenna all’appello pubblicato su *Harper’s Magazine* nell’estate 2020: F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 65.

<sup>231</sup> Che, pure, si è occupata di tutela dei diritti delle donne nei suoi romanzi fantascientifici.

<sup>232</sup> Scrittore e saggista paladino della libertà di parola.

<sup>233</sup> Intellettuale afroamericano promotore del manifesto.

<sup>234</sup> F. RAMPINI, *I cantieri della storia*, cit., p. 66. Sul punto si veda, altresì, quanto evidenziato da S.P. HUNTINGTON, *L’incontro delle civiltà. La nuova identità americana*, cit., p. 213, in cui afferma che “Nei primi anni del XXI secolo, le battaglie sulle sfide razziali, bilingui e multiculturali al credo, all’inglese e alla cultura tradizionale americana erano diventate elementi-chiave del panorama politico americano”.

<sup>235</sup> “*But the lack of Black representation in top positions of power plays a prominent role. The study found that 92% of film executives are white and 87 percent are in television. Agents and executives at the top three talent agencies are approximately 90 percent white — and a striking 97 percent among partners*”: così, The Associated Press, *Study shows lack of diversity in Hollywood costs film industry \$10 bn every year*, su First Post, 12 marzo 2021. “Noi attrici di colore guadagniamo dieci volte di meno di una donna caucasica”, ha denunciato la Davis, confrontando il suo salario con quello di star del calibro di Julianne Moore e Sigourney Weaver, tutte uscite da grandi scuole, proprio come lei che ha frequentato la prestigiosa Julliard School: così testimonia E. DEL FRATE, *Viola Davis: “Le attrici bianche sono pagate 10 volte più di me”*, 15 febbraio 2018, sul sito de [la Repubblica](https://www.repubblica.it).

<sup>236</sup> Ci si avvicina sempre di più nel nostro ordinamento ad una “dimensione culturale prossima ai bisogni fondamentali dell’essere umano” tramite l’apporto della cinematografia, che diviene, dunque, fondamentale anche per il giurista occidentale: così, F. CASUCCI, *Il cinema e i diritti umani*, in O. Roselli (a cura di), *Cinema e diritto*, cit., p. 82.

in molteplici film e prodotti<sup>237</sup>. Lo schermo, dunque, è utilizzato per trasmettere non solo emozioni, ma anche insegnamenti, di eguaglianza, parità, opportunità, capacità e scelte<sup>238</sup>.

Le sale cinematografiche, però, nascondono, ancora oggi, un inganno. Se, da una parte, è sempre più comune veder recitare attori di colore o soggetti che rappresentino minoranze etniche della società nordamericana, dall'altra non si può dimenticare che – anche e soprattutto nel mondo delle grandi produzioni – resistano pregiudizi e discriminazioni. Basti pensare, a tal proposito, al fatto che molti attori afroamericani percepiscano uno stipendio più basso dei colleghi bianchi<sup>239</sup> o che nei CDA delle più importanti *major* statunitensi i produttori siano, per lo più, maschi bianchi di estrazione medio-borghese<sup>240</sup>. Tali elementi rappresentano, dunque, il persistere di una mentalità di disparità di trattamento, che si tenta di combattere con manifestazioni ed azioni positive che, però, non sono risultate sufficienti per mutare la sostanza della società statunitense<sup>241</sup>.

Non è un caso che molti giornalisti abbiano criticato il movimento *Black Lives Matter* e il suo sostegno da parte del mondo di Hollywood, già di per sé privilegiato e lontano dai – tragici – fenomeni che hanno dato vita all'assassinio di George Floyd<sup>242</sup>.

---

<sup>237</sup> Sul punto si è già avuto modo di evidenziare che sono state diverse le produzioni che hanno operato in tal senso.

<sup>238</sup> Sul punto si rimanda alle considerazioni già svolte all'inizio della precedente trattazione espresse da O. ROSELLI, *Le ragioni del convegno*, cit., p. 28, in cui si tratta della “carnalità del diritto”, con cui deve confrontarsi il giurista contemporaneo.

<sup>239</sup> “*For actors of color, pay issues have an even steeper climb. At a time when Hollywood’s bottom line is increasingly dominated by international box office, they face the (unproven) myth that racially diverse films “don’t travel.” It’s slowly being dismantled as the data-driven and internationally minded Netflix demonstrates they believe the opposite is true as they spend billions on diverse original content*”: C. O’FALT, *Hollywood’s Pay Gap Shame: Why Michelle Williams and Mark Wahlberg Are Just the Beginning*, su [Indie Wire](#), 10 gennaio 2018.

<sup>240</sup> In tal senso, The Associated Press, *Study shows lack of diversity in Hollywood costs film industry \$10 bn every year*, cit.

<sup>241</sup> Ci si riferisce, a tal proposito, alle azioni positive introdotte in merito alle premiazioni agli Oscar, che paiono poco dirimenti per risolvere il problema della discriminazione razziale. Tali strumenti sono necessari, ma non sufficienti per superare le avversità degli ordinamenti contemporanei: così, E. PALICI DI SUNI, *Discriminazioni di sesso e discriminazioni di razza: il caso statunitense*, C.I.R.S.De – Università degli Studi di Torino, 2004, p. 11. Argomenta in merito all’importante, ma non sufficiente, ruolo svolto dalle azioni positive anche Q. CAMERLENGO, *Costituzione e promozione sociale*, cit., p. 302: “(...) in uno Stato il potere non è solo quello politico-istituzionale, ma è anche quello economico-finanziario e pure quello culturale”.

<sup>242</sup> “«Il bilancio negli Usa di questa stagione di gloria di BLM è molto più controverso di quanto crediate. Bisogna diffidare della tendenza a trasformare delle *celebrity* milionarie dello sport o dello spettacolo in nuove guide morali o politiche». Federico Rampini ha poi aggiunto sul punto: «Quando trasformiamo atleti multi-milionari, o attori di Hollywood o popstar in eroi di cause progressiste, questo di solito crea diffidenza nel popolo. Uno degli effetti della stagione del BLM è che Trump ha aumentato i suoi voti tra gli afro-americani. Il BLM è stato abbracciato completamente dall’*establishment* ma si è macchiato di colpe serie: ha legittimato manifestazioni molto violente, con saccheggio, devastazioni e impoverimento nei quartieri abitati da afroamericani»: così testimonia M. BOMPIANI, *Federico Rampini: “Black Lives Matter in gloria? Bilancio molto controverso”*, in *ISussidiario.net*, 26 giugno 2021.

All'indomani della sentenza che ha visto la condanna del poliziotto che ha ucciso il giovane afroamericano si può ben comprendere che la questione razziale sia lontana da una risoluzione negli Stati Uniti<sup>243</sup>. E di questa situazione anche il cinema si è fatto testimone<sup>244</sup>.

Situazione non molto diversa è quella dell'India, dove la questione razziale risulta ancora presente e dove persistono, anche all'interno della stessa Bollywood, stereotipi legati all'etnia e all'appartenenza religiosa<sup>245</sup>.

Similmente in Italia le mancate – o tentennanti – risposte della politica ai recenti fenomeni migratori hanno dimostrato la debolezza del nostro ordinamento, che, dunque, vive sulla propria pelle il fenomeno della discriminazione e della diffidenza nei confronti degli stranieri<sup>246</sup>.

Ciò che il mondo del cinema può – e dovrebbe – fare anche nel nostro Paese consiste, da una parte, nel rappresentare tali conflitti sociali e, dall'altra, nel dare risposte e messaggi di inclusione. Quest'ultimo obiettivo, in particolare, potrà essere raggiunto attraverso una visione priva di retorica: che si tratti di un dramma, di un documentario o di una commedia, il modo migliore per combattere i pregiudizi è comprendere il “diverso”, l’“altro”, per imparare a rispettare, valorizzare ed incoraggiare la sua diversità<sup>247</sup>.

---

<sup>243</sup> “É vero che, negli ultimi anni, casi di discriminazione o violenza avevano già scatenato grandi proteste, come ad esempio a Ferguson (un sobborgo di St. Louis in Missouri) nel 2014, da cui è nato il movimento *Black Lives Matter*, o ancor prima le famigerate rivolte di Los Angeles nel 1992, represses con molta durezza. Ma è altrettanto vero che è dirompente il carattere delle proteste di questi giorni: per la loro spontaneità, autorganizzazione, intensità, durata ed estensione, sono di gran lunga le più importanti proteste a tematica razziale da quelle storiche avvenute negli anni '60 dello scorso secolo”: così spiega e testimonia E.G. SCOLA, *America 2020, il peso della questione razziale*, su [Aspenia Online](#), 13 giugno 2020. Sull'attualità del problema della discriminazione razziale negli Stati Uniti e sul fatto che non siano sufficienti le azioni positive come strumenti per combattere le disparità esistenti si rinvia a E. PALICI DI SUNI, *Discriminazioni di sesso e discriminazioni di razza: il caso statunitense*, cit., p. 11.

<sup>244</sup> Sono molte le produzioni, anche recentissime, che si sono occupate di storie di razzismo, più o meno vere. Basti pensare alla miniserie Netflix *When they see us*, del 2019. Lo stesso documentario *Amend: libertà in America* di Netflix, del 2021, tratta della tematica del razzismo e del lungo cammino degli Stati Uniti verso l'eguaglianza propugnata dal XIV emendamento. Non a caso, il presentatore del documentario, Will Smith, afferma: “Il XIV emendamento è una promessa. (...) è una promessa per chiunque sul suolo americano, non solo per i cittadini. (...) Questa parola, “persona”, è un promemoria della nostra comune umanità”. Si badi che si definisce l'eguaglianza propugnata dalla Costituzione degli Stati Uniti come una “promessa”: segno inequivocabile che non si tratta di un obiettivo pienamente realizzato.

<sup>245</sup> “*Bollywood has witnessed considerable liberalisation in recent years. But while taboos such as same-sex relationships have been relegated to a past in which stars hid behind a rose bush to steal a kiss, the industry's determination to cling to colourism – prejudice against people of your own race on the basis of skin colour – has become a cause of anger and dismay. (...) 'The Indian Hindu caste system is part of the problem of colourism in India and was exploited under colonialism. These power relations are still seen in Bollywood today,' said Dr Rajinder Dudrah, author of The Bollywood Reader. 'Bollywood is associated with glamour and promotes aspirational Indian values of wealth and success. It sells that aspiration via its stars, who promote skin-lightening creams as part of their star personas. This has highlighted the ways in which Bollywood mirrors attitudes to skin colour and social hierarchies prevalent in Indian society.'*”: si argomenta dell'attualità di tale problematica in A. WAHEED, *Glamour, glitz and artificially light skin: Bollywood stars in their own racism row*, in *The Guardian*, 28 gennaio 2020, su [The Guardian](#).

<sup>246</sup> Per una disamina in merito alle correlazioni tra gruppo sociale, etnico, religioso, territoriale, economico, o di status e la nozione di comunità politica e alla crisi di identità in cui versano diversi Paesi, europei ed extraeuropei, si veda S.P. HUNTINGTON, *Ordine politico e cambiamento sociale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 12 ss.; ID., *L'incontro delle civiltà. La nuova identità americana*, cit., pp. 23 ss., cui si è già fatto riferimento.

<sup>247</sup> Nelle società sempre più multietniche e multirazziali l'apporto dato dalle diverse forme d'arte, tra cui la letteratura e il cinema, risulta fondamentale, anche e soprattutto per “cogliere (...) quelli che Paolo Grossi definisce ‘i segni’ del

Si può parlare, non a caso, di una “politica dell’umanità”, che, attraverso i film, risulta idonea a veicolare principi di rango costituzionale e a trasmettere emozioni nei soggetti dell’ordinamento<sup>248</sup>. La vicinanza alle minoranze etniche permette di comprenderne meglio le caratteristiche e le peculiarità<sup>249</sup>.

Per chiarire, dunque, il ruolo e la portata del valore dell’eguaglianza nel sistema giuridico italiano contemporaneo appare centrale porre in essere un’attività educativa, a partire dalle scuole, che, attraverso i prodotti cinematografici e, più in generale, artistici, diano la possibilità alle nuove generazioni di comprendere il reale significato del concetto di inclusione sociale<sup>250</sup>.

È, infatti, l’educazione uno degli elementi cardine di qualsiasi ordinamento giuridico, poiché idonea ad imprimere nelle menti dei più giovani tali valori<sup>251</sup>.

Per raggiungere tale, fondamentale, obiettivo si deve osservare con attenzione l’impegno che lo stesso Parlamento europeo ha assunto a favore della cultura e della promozione della diversità culturale. Ciò è risultato particolarmente evidente dall’introduzione del “Premio LUX per il cinema”, che ha lo scopo di indagare criticamente “i valori condivisi a livello europeo, affrontando anche tematiche transfrontaliere come la crisi economica e sociale, l’immigrazione, la giustizia, la solidarietà, le libertà civili e i diritti

---

cambiamento, degli emergenti processi ordinamentali”: così, O. ROSELLI, *Diritto, letteratura e una più ampia comprensione del possibile*, ISLL Papers, Vol. 11, 2018, p. 3; ID., *Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto*, ISLL Papers, Vol. 6, 2013, pp. 12-13; ID., *Le ragioni del convegno*, cit., pp. 27 ss., laddove l’autore afferma che nelle società pluralistiche contemporanee una delle questioni irrisolte consiste proprio nell’assicurazione dell’eguaglianza e che ciò è testimoniato dalla cinematografica, strumento per esprimere il “sentire sociale”. Non a caso si deve coltivare l’umanità, riprendendo il pensiero di Seneca: “non rispettiamo pienamente l’umanità degli altri se non proviamo il desiderio di conoscerli, comprenderne la storia, conoscere il valore delle differenze”. Queste le riflessioni di L. GANGALE, *Martha Nussbaum Coltivare l’umanità*, Relazione personale sui contenuti dell’opera, p. 27.

<sup>248</sup> M.C. NUSSBAUM, *Disgusto e umanità*, il Saggiatore, Milano, 2011, p. 110: “(...) la politica dell’umanità non coincide con l’approvazione delle scelte altrui o anche solo con il rispetto per le loro azioni, richiede semplicemente di vedere gli altri come esseri umani che hanno un’eguale dignità e un eguale diritto di perseguire quegli obiettivi. Ma praticare la politica dell’umanità significa non arroccarsi mai su una posizione che non permetta di vedere l’eguale umanità degli altri”.

<sup>249</sup> Non a caso si fa riferimento alla necessità, per i giudici soprattutto, ma tali considerazioni si possono attribuire a tutti i soggetti dell’ordinamento, di usare “empatia” e “compassione”. “(...) la compassione dev’esserci, o molti fatti pertinenti in casi di ineguaglianza e privazione di beni elementari non saranno correttamente descritti, e ancor meno correttamente valutati”: così, M.C. NUSSBAUM, *L’intelligenza delle emozioni*, il Mulino, Bologna-Roma, 2001, p. 530. Si segnala, infatti, che “(...) la compassione può essere bloccata da un senso di distanza e diversità; distanza che può anche essere acuita da narrazioni che fissano l’immaginazione dell’ascoltatore sulle persone più vicine”: *ivi*, p. 532.

<sup>250</sup> Le scienze umane e le arti per tali ragioni vengono sempre di più introdotte nell’educazione ad ogni livello e “(...) costituiscono effettivamente un vitale e insostituibile contributo alla cittadinanza stessa, senza il quale avremmo, molto probabilmente, cittadini ottusi ed emotivamente inerti”: M.C. NUSSBAUM, *L’intelligenza delle emozioni*, cit., p. 508.

<sup>251</sup> M.C. NUSSBAUM, *L’intelligenza delle emozioni*, cit., p. 515: “(...) ciò che desidero dall’arte e dalla letteratura, non è l’erudizione: è l’empatia, e l’estensione del coinvolgimento”. La cultura diventa, dunque, uno strumento fondamentale per sensibilizzare le nuove generazioni. In particolare, si può ben argomentare che “La cinematografia è una delle forme di espressione culturale più ricche e vigorose e ha la capacità di contrastare il muro di paura e di insicurezza che circonda le nostre vite. Il cinema è uno specchio, grazie al quale possiamo renderci conto di quanto abbiamo in comune e di quanto siano curiose e interessanti le nostre diversità”. Il cinema appare, altresì, come uno dei principali strumenti “in grado di instillare un senso di appartenenza a uno spazio comune e (...) capace di creare uno spirito europeo”, centrale nella crescita culturale dei cittadini europei. Così si legge in *Premio LUX per il cinema. Programma 2019*, redatto dal Parlamento europeo, Direzione generale della Comunicazione, p. 1 e p. 3.

fondamentali<sup>252</sup>. In questo senso, dunque, ogni film “offre uno spaccato di vita dei cittadini europei, delle loro convinzioni, dei loro dubbi e della loro ricerca di un’identità”<sup>253</sup>. Non a caso, quindi, uno dei criteri di ammissibilità delle pellicole che vogliono partecipare al Premio LUX consiste proprio nel “celebrare la portata universale dei valori europei, illustrare le diversità delle tradizioni europee, porre in rilievo il processo di integrazione europea e fornire approfondimenti sulla costruzione dell’Europa”<sup>254</sup>. Questa recente iniziativa del Parlamento europeo si innesta nel solco dell’attuazione, a livello nazionale, della l. n. 220/2016, “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”. Al fine di perseguire tale obiettivo – di implementazione delle suddette disposizioni normative – è stato sottoscritto nel 2018, tra il MIBACT e il MIUR, un Protocollo d’Intesa che ha dato il via al Piano Nazionale Cinema per la Scuola<sup>255</sup>. Quest’ultimo prevede, innanzitutto, la redazione delle Linee guida per la didattica del linguaggio cinematografico a scuola, un utile strumento per tutti i docenti che intendano avviare attività basate sull’uso del cinema e dell’audiovisivo in classe<sup>256</sup>. Si stabilisce, poi, l’emanazione di Bandi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e agli operatori del settore per sostenere e promuovere lo studio e l’utilizzo del cinema e del linguaggio audiovisivo a scuola<sup>257</sup>, oltre che la realizzazione di una piattaforma web per le scuole, un punto di riferimento nazionale per la didattica del cinema e per incoraggiare gli insegnanti a svolgere attività volte a promuovere i festival e le rassegne dedicate al mondo della scuola e tanto altro<sup>258</sup>. Tutelare, dunque, l’uguaglianza etnica e valorizzare le diversità sono obiettivi che possono essere raggiunti tramite l’azione delle Regioni nella promozione culturale grazie all’industria cinematografica ed audiovisiva. Ne è un centrale esempio quanto si esprime nella Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 19 gennaio 2021<sup>259</sup>, la quale rinvia al contenuto del “Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo (L.R. 20/2014). Priorità e strategie di intervento per il triennio

---

<sup>252</sup> *Premio LUX per il cinema. Programma 2019*, redatto dal Parlamento europeo, cit., p. 1.

<sup>253</sup> Non a caso si argomenta, altresì, che “Le pellicole aiutano a esprimere visioni differenti su alcuni dei principali temi di attualità a livello sociale e politico, contribuendo così ad ampliare il dibattito sull’identità europea e sulle sue diversità”, in modo da dare voce e spazio il più possibile ad un’Europa pluralistica. Così, *Premio LUX per il cinema. Programma 2019*, redatto dal Parlamento europeo, cit., p. 1.

<sup>254</sup> *Premio LUX per il cinema. Programma 2019*, redatto dal Parlamento europeo, cit., p. 5.

<sup>255</sup> Così si testimonia sul sito del [Ministero dell’Istruzione](#).

<sup>256</sup> *Ibidem*. Sul punto si veda, altresì, V. PIERGIGLI, *Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione*, cit., p. 162, laddove sostiene che “Per la realizzazione della eguaglianza nelle sue varie accezioni e per l’educazione al rispetto della dignità umana, è fondamentale il contributo delle istituzioni scolastiche. La scuola è un terreno ideale e particolarmente fertile in cui alimentare la formazione, fin dalla più tenera età, di una coscienza aperta e disponibile a considerare il “diverso” – in quanto membro di comunità che si distinguono dalla popolazione maggioritaria per lingua, cultura, religione, etnia – non alla stregua di nemico o straniero, ma piuttosto come fonte di conoscenza e di crescita, nella prospettiva della edificazione di una collettività che intenda essere non soltanto multiculturale, ma anche e soprattutto interculturale”.

<sup>257</sup> *Ibidem*.

<sup>258</sup> *Ibidem*.

<sup>259</sup> DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1661 del 16/11/2020, avente ad oggetto “Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014, art. 12. Priorità e strategie di intervento per il triennio 2021-2023. Proposta all’Assemblea legislativa”.

2021-2023”. In questo documento, che si pone in continuità rispetto al contenuto della l. n. 220/2016, si accenna, altresì, al ruolo fondamentale che i bandi di sostegno economico e finanziario alle produzioni cinematografiche, indetti dalle Regioni, assumono nell’ordinamento italiano contemporaneo. In particolare, è in tale atto che si evidenzia come l’Emilia-Romagna abbia individuato “azioni volte ad ampliare e qualificare la diffusione dell’offerta cinematografica nei confronti di un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni e ai cittadini di origine straniera, mantenendo un’attenzione alle specificità di genere e alle abilità differenti”<sup>260</sup>. Coinvolgendo, dunque, anche e soprattutto soggetti che rappresentino minoranze etniche e razziali si potrà arrivare ad enfatizzare ulteriormente l’importanza che la coesione sociale assume per il sistema giuridico del nostro Paese<sup>261</sup>.

In definitiva, solo grazie al ruolo svolto dall’arte e dall’educazione delle nuove generazioni si potrà giungere ad una società effettivamente inclusiva, che realizzi il pluralismo e la parità invocati dalla nostra Carta costituzionale<sup>262</sup>.

---

<sup>260</sup> DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1661 del 16/11/2020, cit., p. 10.

<sup>261</sup> “Nella sua proiezione sostanziale la demo- crazia sollecita «la costruzione di un assetto economico-sociale nel quale tutti abbiano l’effettiva possibilità di sviluppare la propria personalità e di partecipare alla vita collettiva»”: così, Q. CAMERLENGO, *La dimensione costituzionale della coesione sociale*, in *Rivista AIC*, 2015, n. 2, p. 26.

<sup>262</sup> È compito delle istituzioni repubblicane assicurare i valori espressi dalla nostra Costituzione, tra cui stimolare il pluralismo e garantire l’eguaglianza sostanziale, che “è solo il punto di partenza per avviare una trasformazione radicale della società alimentata da effettivi meccanismi di mobilità sociale”: queste le posizioni espresse magistralmente da Q. CAMERLENGO, *La dimensione costituzionale della coesione sociale*, cit., p. 33. Da qui si spiega un interesse, sempre più diffuso nel sistema giuridico italiano contemporaneo, per il tema “cinema e diritti umani”: così, F. CASUCCI, *Il cinema e i diritti umani*, cit., p. 83. “Il riconoscimento, nella Carta fondamentale, del pluralismo sociale mira a favorire la socialità dell’individuo in vista della sua piena autorealizzazione”: così, Q. CAMERLENGO, *Costituzione e promozione sociale*, cit., p. 373. “(...) l’educazione ad una cittadinanza compassionevole dovrebbe essere anche un’educazione multiculturale. La nostra allieva deve imparare ad apprezzare la diversità delle circostanze in cui gli esseri umani lottano per prosperare; questo non significa solo apprendere informazioni su classi sociali, razze, nazionalità e orientamenti sessuali diversi dai propri, ma essere condotti dall’immaginazione dentro quelle vite, divenendo partecipi di quelle lotte. (...) un’altra parte egualmente importante sarà il contatto con opere letterarie, e altre opere d’arte, che coinvolgono lo spettatore nel significato degli eventi storici per gli esseri umani. Promuovere per questa via l’empatia non ci consegna al relativismo culturale (...) o al disimpegno nella critica culturale. In realtà la spettatrice compassionevole sta sempre cercando di confrontare ciò che vede con la propria concezione in divenire del bene, e la sua compassione deve sempre essere saldamente connessa alla migliore teoria del bene che può trovare”: M.C. NUSSBAUM, *L’intelligenza delle emozioni*, cit., pp. 514-515.